



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 121

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 25 luglio 2023

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	7
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	8
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i>	»	15
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> (*)		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	16
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	208
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	225
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	236
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	239

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	240
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	242

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 121° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 luglio 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVi-mento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria Pag. 244

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 246

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria
69^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge sono state svolte tutte le audizioni proposte dai Gruppi.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*), relatrice, chiede di intervenire per integrare la relazione alla luce delle audizioni svolte. A questo riguardo fa presente che molti degli elementi del disegno di legge sono stati positivamente commentati dagli esperti auditi. In particolare, è stato accolto con favore che la collocazione della fattispecie penale di sottrazione o trattenimento all'estero di minori o incapaci sia individuata nell'ambito dei delitti contro la persona anziché nell'ambito dei delitti contro la famiglia: infatti diventa soggetto di tutela il minore o l'incapace in quanto tale e non più il diritto del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. È stato inoltre apprezzato l'intento di approntare una maggiore tutela nei confronti dei minori o degli incapaci sottratti anche all'estero.

Per quanto riguarda invece gli aspetti critici, sono state rilevate perplessità per la previsione della procedibilità d'ufficio, anziché a querela di parte, per il reato di sottrazione, in quanto ciò rende più complessa l'applicazione dell'istituto della mediazione che al contrario, in questi casi, secondo la maggior parte degli auditi dovrebbe essere incoraggiato al fine di favorire il rientro del minore o dell'incapace grazie alla cooperazione del genitore responsabile della sottrazione. Perplessità altresì sono state espresse circa la proposta di inasprimento delle pene che potrebbe scoraggiare, per esempio, il ritorno del genitore che ha sottratto il minore proprio al fine di evitare condanne pesanti. Molti degli auditi hanno al riguardo suggerito di agire piuttosto sugli articoli 266, 380 e 381 del codice di procedura penale, inserendo il reato tra quelli che possono dare luogo ad intercettazioni e per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, indipendentemente dall'entità della pena prevista. Con riferimento poi all'articolo 2 del disegno di legge, si è sottolineato da più parti che il nuovo articolo 605-*bis* del codice penale introduce un reato di evento senza che sia specificato che il trattenimento impedisce l'esercizio della responsabilità genitoriale, così ponendo le premesse per sanzionare comportamenti perfettamente leciti. È stato inoltre suggerito di distinguere le diverse ipotesi di sottrazione tra nazionale e internazionale in quanto in questo secondo caso intervengono norme di diritto sovranazionale di cui tenere conto. La previsione del secondo comma dell'articolo 2, ad avviso di alcuni esperti, andrebbe inoltre armonizzata con quanto previsto dall'articolo 573 del codice penale. Infine, una ulteriore criticità è stata sottolineata riguardo al danno che l'autore del reato di sottrazione causerebbe anche ad ulteriori soggetti, allo stato esclusi dalla fattispecie penale di nuova introduzione, come i servizi sociali ovvero il genitore limitato nell'esercizio della responsabilità genitoriale. In conclusione, ritiene che pur positivo l'impianto del disegno di legge, sarà comunque necessaria l'introduzione di qualche modifica, sempre tenendo presente che la mediazione, in questa materia, dovrebbe essere il cardine su cui si impernia la risoluzione delle controversie riguardanti la sottrazione di minori o incapaci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che le registrazioni video delle audizioni trasmesse tramite la *web-TV* del Senato saranno rese disponibili per la pubblica consultazione, per ogni procedura, sulla pagina *web* della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte altresì che la seduta già convocata per giovedì 27 luglio, alle ore 14,30, per l'audizione del Presidente dell'Autorità

garante delle comunicazioni, non avrà luogo e che l'audizione sarà svolta in altra seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,30

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONIO DE NOTARISTEFANI, PRESIDENTE DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 729 (NORME IN TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE)

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(227) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(726) Sandra ZAMPA e altri. – Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 227, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 726, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 227, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'omogeneità della materia, propone di proseguire l'esame del disegno di legge n. 227, congiuntamente con il disegno di legge n. 726.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, condivide la proposta di congiunzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di bilancio, che delega il Governo alla riforma fiscale. Il provvedimento consta di 20 articoli.

L'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi, decreti legislativi di revisione del sistema tributario, adottati nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, e sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 18.

L'articolo 2 individua i principi generali di delega, tra cui che la riforma sia diretta a produrre uno stimolo della crescita economica e della natalità, la prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, una riduzione del carico fiscale, una semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, un trattamento favorevole per le persone con disabilità e l'applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi relativi agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli *standard* di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, alle raccomandazioni dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati è stato previsto di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 che stabilisce un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. Si prevede poi di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente.

L'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), per la sua graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e del graduale raggiungimento di un'aliquota unica, tenendo conto di alcuni elementi tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa, della salute e dell'istruzione. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, la cosiddetta *flat tax* incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal disegno di legge, è stata limitata agli straordinari superiori a una determinata soglia, alla tredicesima e ai premi di produttività. Inoltre, la cedolare secca è stata estesa agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali,

un doppio regime agevolato rispetto all'IRES (Imposta sui redditi delle società) ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti, in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera *a*), si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Il secondo prevede incentivi fiscali sui predetti investimenti, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento e della maggiorazione della deducibilità dei relativi costi.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto), prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta, anche al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

L'articolo 9 prevede principi di semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa, degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio. Sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società « di comodo », nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti ulteriori principi di delega, volti anche a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, nonché a favorire la permanenza e il rientro in Italia di studenti ivi formati.

L'articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il rioridino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente intervenendo inoltre sui sussidi ambientalmente dannosi. Nel corso dell'esame presso la Camera

dei deputati è stato introdotto un principio di delega concernente il divieto di vendita a distanza di prodotti da inalazione contenenti nicotina e che la consegna di tali prodotti in ogni caso avvenga esclusivamente presso una rivendita autorizzata di tabacchi ovvero presso i soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide.

L'articolo 13, reca i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, anche a tutela dei soggetti più vulnerabili e alla prevenzione e cura della patologia da gioco.

L'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale dei procedimenti dell'amministrazione finanziaria e degli adempimenti dei contribuenti, in un'ottica di semplificazione.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la semplificazione dell'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti.

L'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, con il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina e dei processi tributari, con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.

Con l'articolo 18 si prevedono principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

L'articolo 19 delega al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi.

Infine, l'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie, rinviando al momento della redazione dei decreti legislativi per la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri sulla finanza pubblica e per la valutazione degli effetti sulla pressione fiscale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale dà attuazione alla direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, che abroga la direttiva 2009/50/CE.

La direttiva, aggiornando i requisiti e le esistenti procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno, ha l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati.

Il decreto in esame novella a tal fine il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica i requisiti oggettivi di accesso previsti all'articolo 27-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con le nuove disposizioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati che posseggano, in alternativa: un titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello *post* secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni; i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le lettere *b*), *c*) e *d*) modificano e abrogano talune disposizioni del comma 3, che individua le categorie di stranieri cui non si applicano le disposizioni in oggetto.

Le lettere *e*), *f*) e *g*) innovano il comma 5, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione, aggiornandolo alle disposizioni della direttiva.

La lettera *h*) aggiunge due nuovi commi, il comma 5-*bis* e il comma 5-*ter*, i quali prevedono che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, egli non sia tenuto a dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 e, in deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

La lettera *i*) abroga il comma 7.

La lettera *l*) modifica il comma 8, prevedendo che, qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato

dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

La lettera *m*) aggiunge i commi 11-*bis* e 11-*ter*, che aggiornano il campo delle « annotazioni » della Carta blu UE al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale, sia coloro in possesso delle competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883.

La mancanza, alternativamente, delle condizioni previste al comma 5, lettere *b*) e *c*), o di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato costituisce un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso (lettera *n*)); in tali casi, si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità (lettera *o*)).

La lettera *p*) riduce a dodici mesi il termine previsto dal comma 13, concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciato il titolo di soggiorno.

La lettera *q*) introduce i commi 13-*bis* e 13-*ter*, secondo i quali il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

La lettera *r*) riduce ai primi dodici mesi il termine, di cui al comma 15, che limita l'accesso al mercato del lavoro.

La lettera *s*) aggiunge al comma 16 la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti, nonché la possibilità del rilascio contestuale del titolo di soggiorno al lavoratore altamente qualificato e ai suoi familiari, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva.

La lettera *t*) sostituisce il comma 17, il quale prevede ora che lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità possa fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.

Infine, la lettera *u*) aggiunge i commi 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater*, relativi ai compiti dei Ministeri competenti, ovvero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni su requisiti e procedure per ottenere una Carta blu UE, le comunicazioni obbligatorie annuali alla Commissione europea, lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, in sostituzione della senatrice Murelli, relatrice, introduce l'esame del disegno di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, e del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.

In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge di rendiconto espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, con entrate complessive pari a circa 1.018 miliardi di euro, spese per quasi 1.103 miliardi e un disavanzo della gestione di competenza di circa 85 miliardi di euro.

L'articolo 4 espone la complessiva situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2022, un disavanzo di 441,4 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati nel 2022 prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2022, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.041,3 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.636 miliardi, con una eccedenza passiva di 2.595 miliardi di euro.

L'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021 e in particolare del saldo netto da finanziare, dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali (ovvero entrate e spese complessive al netto dell'accensione di prestiti), che presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021.

I limiti massimi fissati dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato, come ridefiniti da ultimo con il decreto-legge n. 176 del 2022, rispettivamente in 251 e 528,35 miliardi di euro in termini di competenza, sono stati rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, esso prevede ad aggiornare, per l'anno 2023, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2023, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2023-2025,

segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

In particolare, l'articolo 1 (articolo unico) introduce nella legge di bilancio per l'anno 2023 (legge n. 197 del 2022) le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Nella tabella n. 2, relativa al MEF, nell'ambito della Missione n. 4 « l'Italia in Europa e nel mondo » si prevede: una riduzione dello stanziamento di 1,24 miliardi di euro, a valere sul capitolo relativo alle risorse proprie RNL (reddito nazionale lordo), derivante da un incremento del gettito delle risorse proprie tradizionali, della risorsa IVA e della risorsa basata sulla plastica, nonché per la revisione delle basi imponibili degli anni precedenti e per il *surplus* registrato nel bilancio UE 2022; una riduzione di 300 milioni di euro nell'ambito delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE, tenuto conto dell'andamento dei dati registrati nei primi mesi dell'anno e delle previsioni della Commissione europea; una riduzione di circa 10,4 milioni di euro, nell'ambito del fondo per il recepimento della normativa europea, determinata da atti normativi già emanati; un aumento di circa 7,2 milioni di euro per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.

I provvedimenti in titolo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle 11,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,30

AUDIZIONE DEL CAPO UNITÀ PER LE POLITICHE E LA SICUREZZA DELLO SPAZIO CIBERNETICO – DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI DI SICUREZZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, MINISTRO PLENIPOTENZIARIO LAURA CARPINI, SULL'ESAME CONGIUNTO DEGLI ATTI COM (2023) 208 (SERVIZI DI SICUREZZA GESTITI) E COM (2023) 209 (RILEVAMENTO DELLE MINACCE E DEGLI INCIDENTI DI CIBERSICUREZZA)

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria
63^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 791, facendo presente che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio.

L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento è pari a circa 72 miliardi. Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento

delle spese in conto capitale) si attesta nel 2022 a 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi rispetto al 2021. Tale risultato è determinato da una lieve riduzione delle spese (-12,3 miliardi) e da un aumento delle entrate correnti (+78 miliardi). Il miglioramento è di oltre 81,5 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2022 a -391,4 miliardi, evidenziando un miglioramento di 33 miliardi rispetto al 2021 e di 87,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

Nel complesso, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) – che erano stati indicati, rispettivamente, in -203 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare e in -480,347 miliardi per il ricorso al mercato – sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario da diversi provvedimenti di urgenza e ridefiniti, da ultimo, dal decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente in -251 e -528,347 miliardi di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022.

A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2022 che evidenzia un lieve aumento degli impegni delle spese finali di circa il 2,2 per cento (+18 miliardi) e un aumento degli accertamenti di entrate finali di oltre il 12 per cento (+76,2 miliardi) rispetto all'anno precedente. Anche rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi) e impegni delle spese finali in diminuzione del 4,8 per cento (-42 miliardi).

Dal lato delle entrate, prosegue la relatrice, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 711,8 miliardi (corrispondenti a quasi il 101 per cento delle previsioni definitive, stimate in 705,2 miliardi). Rispetto all'esercizio 2021, gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), derivante dall'aumento registrato sia per le entrate tributarie (circa +55 miliardi, +10,5 per cento) che per quelle extra-tributarie (+23,4 miliardi, +22,3 per cento), compensato dalla diminuzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni (-2,1 miliardi, -29,8 per cento). Anche se confrontate con le previsioni definitive (705,2 miliardi), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi rispetto al 2021).

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2021-2022 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si sottolinea principalmente l'aumento delle entrate tributarie (+55 miliardi), che si sono attestate a 578,7 miliardi nel 2022, superiori rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 565,2 miliardi). Tra queste ri-

levano le maggiori entrate derivanti dalle imposte sul patrimonio e sul reddito (+31,6 miliardi rispetto al 2021), dalle tasse ed imposte sugli affari (+26,2 miliardi) e dai proventi da lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+2,1 miliardi), a fronte di un minor gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-4,9 miliardi). In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie, che hanno raggiunto accertamenti pari a oltre 128 miliardi (+23,4 miliardi rispetto al 2021), ben superiori anche rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive.

Dopo aver dato analiticamente conto del fenomeno dei residui, fa presente che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2021. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2022 pari a 162,5 miliardi, con un miglioramento di 57,8 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -220,4 miliardi). Il risparmio pubblico, pari a -18,5 miliardi, risulta anch'esso in miglioramento di quasi 90 miliardi rispetto al dato del 2021. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa -423,7 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di quasi 34 miliardi) rispetto al 2021. Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 964 miliardi e a pagamenti per 1.081,4 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, un aumento sia degli incassi, dello 0,9 per cento, che dei pagamenti, del 3,2 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un aumento delle spese.

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2022 emerge una eccedenza passiva di circa 2.595 miliardi, con un peggioramento di circa 162 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2021. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi.

La relatrice si sofferma infine sulle dichiarazioni di regolarità della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per il 2022, con l'esclusione di alcuni capitoli, di cui specifica le entrate e i volumi.

All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di pari-

ficazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo (Allegato 2 alla Decisione); somme rimaste da versare indicate nella voce « Altri centri di responsabilità », riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel « da versare competenza » e nel « da versare residui », per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce « Altri capitoli » (Allegato 24 al Rendiconto).

La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 792 di assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il quale ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.

Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2023, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2023. Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi definiscono le previsioni assestate per il 2023.

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio.

Il saldo si attesta su un valore di -203,6 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -200,7 miliardi risultante dalla legge di bilancio.

Il peggioramento del saldo, di circa 3 miliardi complessivi rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, circa -2,96 miliardi.

Dà quindi analiticamente conto delle voci che concorrono al miglioramento del dato assestato del saldo netto.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,96 miliardi in termini di competenza, determinato dall'incremento delle spese finali di circa 3,2 miliardi, dovuto principalmente – si legge nella Relazione illustrativa – all'attuazione delle riassegnazioni di entrate da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato: ne dà un sommario resoconto, indicando le principali variazioni delle entrate tributarie.

Per le entrate extratributarie le variazioni in aumento per 266 milioni di euro sono dovute, principalmente, ai decreti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata. Nella Relazione illustrativa si ricorda, inoltre, l'effetto di cui all'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge n. 198 del 2022, che prevede il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non utilizzate destinate al credito di imposta per le strutture turistico-ricettive.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una lievissima variazione del saldo netto da finanziare in termini di competenza di appena 8 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione delle spese finali per 368 milioni.

Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 361 milioni, in termini di competenza, rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2023.

In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, il decremento è frutto di una diminuzione delle imposte indirette, per circa 2,1 miliardi di euro, parzialmente compensata dall'incremento previsto per le imposte dirette rispettivamente per circa 1,3 miliardi.

Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall'Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni). Vanno peraltro considerati i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022 (-2,7 miliardi) e all'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2023 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finan-

ziare di 298 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 88 milioni e da un aumento delle spese finali per 386 milioni.

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a circa -256 miliardi. Il peggioramento di 298 milioni rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle variazioni per atto amministrativo (-2,8 miliardi) parzialmente compensate dalle proposte del disegno di legge di assestamento (+2,5 miliardi).

Gli altri saldi risultano in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 6,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -559,8 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -174,5 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -171,5 miliardi (-3,1 miliardi). Il risparmio pubblico migliora di 288 milioni, attestandosi a -96,7 miliardi di euro.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa rispetto alla previsione iniziale è determinato dall'aumento delle entrate finali di 88 milioni, che riguarda essenzialmente le entrate extratributarie (+251 milioni) compensate in parte dalla riduzione delle entrate tributarie (-161 milioni), e dall'aumento delle spese finali di 386 milioni, dovuto alle variazioni in aumento per atti amministrativi (+3 miliardi) compensate in parte dalle variazioni in riduzione proposte dal disegno di legge di assestamento in esame (-2,7 miliardi).

La proposta di assestamento determina una riduzione delle entrate finali di 144 milioni.

La proposta di riduzione delle entrate riguarda principalmente le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una diminuzione di 128 milioni di euro in termini di cassa.

Nell'ambito delle tributarie, la riduzione rispetto alle previsioni iniziali deriva da una diminuzione delle imposte dirette di 1,7 miliardi di euro, in termini di cassa, parzialmente compensata da un incremento delle imposte indirette per circa 1,6 miliardi di euro. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile.

Le entrate extratributarie registrano, invece, un miglioramento complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 251 milioni di euro di cassa. Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 2 milioni di euro, in termini di cassa, imputabile ad un allineamento alle previsioni elaborate nel documento programmatico dello scorso aprile, relativo alle riscossioni a mezzo ruolo.

Alla fine dell'esercizio 2022, si sono registrati residui attivi per complessivi 235.338 milioni e residui passivi per 193.495 milioni. Con il provvedimento di assestamento si provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2022, a seguito della

chiusura della gestione dell'esercizio. Le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2022 pari a 235.337 milioni di euro, a fronte dei 265.870 milioni di residui inizialmente presunti nel disegno di legge di bilancio 2023.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2021, in cui si era invece registrata una decrescita rispetto al 2020 (-4,1 per cento).

Per quanto riguarda le principali variazioni proposte per le entrate tributarie con il disegno di legge di assestamento, aggiornate in coerenza con il quadro macroeconomico illustrato nel DEF 2023 nonché con le più recenti informazioni sugli andamenti effettivi del gettito, esse indicano un decremento complessivo del gettito di competenza, atteso in misura pari a 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento sull'IVA, e dall'aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni, collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione Ires, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed altri redditi previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali.

In termini di cassa le variazioni scontano le maggiori riscossioni da ruolo, in linea con i tendenziali aggiornati con il DEF 2023, in misura pari a 656 milioni di euro.

Le entrate extra-tributarie aumentano complessivamente di 423 milioni di euro in termini di competenza, mentre solo marginale (-15 milioni) è la riduzione prevista in termini di cassa.

Impattano invece in riduzione in termini di indebitamento (quindi con effetto negativo sul saldo), per 300 milioni di euro, le entrate delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, a cui corrisponde una equivalente variazione in termini di spesa.

Ulteriori variazioni, che non determinano effetti sull'indebitamento netto, riguardano: in aumento, i rimborsi da parte dell'Unione europea delle spese sostenute per la campagna vaccinale pari a 896 milioni di euro (il cui impatto, in termini di indebitamento netto, è contabilizzato nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa) ed i maggiori introiti inerenti agli interessi attivi maturati sul conto disponibilità pari a 825 milioni di euro, già stimati nel DEF 2023; in diminuzione, i minori versamenti, già stimati nelle previsioni del DEF, connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022, per 2.673 milioni di euro.

Le entrate da alienazione ammortamento e riscossione crediti registrano, infine, una riduzione, in termini di sola cassa, pari a 2 milioni di euro, senza effetti sull'indebitamento netto.

Il complesso delle maggiori entrate con riflessi sull'indebitamento netto ammonta quindi a circa 1 miliardo di euro (tutte riconducibili alle entrate extra-tributarie).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente GARAVAGLIA comunica che sono stati presentati 482 emendamenti e 17 ordini del giorno, pubblicati in allegato, che potranno essere illustrati nella seduta di oggi. Comunica inoltre che gli emendamenti 14.20 e 17.0.1 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il presidente GARAVAGLIA comunica che il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti, precedentemente fissato alle ore 12 del 27 luglio, è prorogato alle ore 12 del 3 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 797, 584

G/797/1/6

LISEI, ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premesso che:

l'agenzia delle entrate è un'agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi;

la medesima svolge l'importante ruolo di garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei cittadini contribuenti, svolge inoltre i servizi relativi al catasto, i servizi geotopografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.

considerato che:

le modalità di gestione del contenzioso tributario non sempre sono caratterizzate da una gestione efficiente ed imparziale nel rispetto del principio della parità delle armi. Sono infatti numerosi i casi nei quali nonostante le sconfitte nel primo o nel secondo grado di giudizio l'agenzia protrae il contenzioso anche a fronte di giurisprudenza consolidata e chiari indirizzi unionali esponendo il contribuente ad inutili aggravii e le casse erariali ad inutili spese derivanti dalle condanne degli uffici al rimborso delle spese di lite;

le modalità interpretative delle normative europee e nazionali dell'agenzia delle entrate non sempre sono caratterizzate dal principio dell'imparzialità e del buon funzionamento della PA, principi ribaditi di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8716/2021;

nei contenziosi tributari esiste uno squilibrio inusitato fra le parti che costringe i cittadini, anche a fronte di mere affermazioni incapaci di assumere qualità di presunzioni, a dimostrare con grande difficoltà « fatti negativi » e la legittimità dei propri comportamenti;

impegna il Governo:

a valutare modifiche all'attuale normativa che impediscano, come avviene per il procedimento penale, in caso di sconfitta dell'Ente di non ricorrere ai gradi successivi di giudizio o consentire tale ipotesi a limitati casi eccezionali;

a valutare modifiche delle attuali normative che consentano un controllo più stringente del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'operato dell'Agenzia delle Entrate;

a valutare modifiche delle attuali normative che impongano onere probatori più stringenti per le contestazioni dell'Agenzia o che comunque consentano maggiore parità fra accusa e difesa.

G/797/2/6

SALVITTI, BORGHESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale;

premesso che:

il citato disegno di legge, composto da 20 articoli distribuiti in cinque titoli, ha come obiettivo la revisione complessiva del sistema fiscale in un'ottica di semplificazione e ridimensionamento della pressione che ormai affligge cronicamente i cittadini italiani;

in quest'ambito, a causa del progressivo innalzamento dell'età media della popolazione, si è posta l'urgenza di risolvere la problematica della doppia imposizione fiscale che colpisce, con maggiore evidenza, coloro che maturano la pensione in Italia e, successivamente, al termine della propria vita lavorativa, trasferiscono la propria residenza all'estero trovandosi a dover sottostare sia alla tassazione dello Stato in cui è stata prestata l'attività lavorativa (nel quale sono stati regolarmente versati i contributi – cosiddetto « Stato della Fonte »), che a quella prevista dal nuovo Stato di residenza;

considerato che:

come emerso dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel 2021 sono stati prestatati all'estero 326.000 trattamenti pensionistici per un ammontare di circa 1,4 miliardi di euro rappresentanti il 2,4 per cento del totale delle pensioni erogate dall'Istituto;

in mancanza di una regolamentazione pattizia, dalla convergenza delle pretese tributarie di più Stati possono sorgere conflitti in materia di potestà impositiva fiscale le cui conseguenze negative ricadono primariamente sui contribuenti;

tra i principi ispiratori e i criteri direttivi generali della delega è espresso all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'obiettivo di « *razionalizzare e semplificare il sistema tributario* [...] »;

al fine di arginare il problema della doppia imposizione sui redditi pensionistici e non, negli ultimi decenni sono stati sottoscritti plurimi accordi bilaterali con Paesi terzi, sia comunitari come Francia (L. 20/1992) e Germania (L. 459/1992), che extra-comunitari tra i quali a titolo esemplificativo si citano il Brasile (L. 844/1980), l'Argentina (L. 282/1982), l'Ecuador (L. 377/1989), l'Egitto (L. 387/1981) e il Giappone (L. 855/1972);

ritenuto che:

arginando i fenomeni di doppia imposizione si vuole evitare di ridurre oltremisura l'importo netto che il contribuente percepisce in modo da non gravare in misura eccessivamente onerosa su una delle fasce più deboli della popolazione, naturalmente caratterizzata da una minore capacità reddituale;

l'attuale Governo ha sempre rivendicato una politica di sostegno a quei connazionali che, pur mantenendo vivo il legame con la madrepatria, nel corso dell'ultimo secolo sono emigrati all'estero, in special modo nei Paesi dell'America Latina;

impegna il Governo

a promuovere la stipula di convenzioni per evitare il fenomeno della doppia imposizione con quei Paesi, in particolare quelli dell'America Latina, con i quali non sono ancora stati sottoscritti.

G/797/3/6

MURELLI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

da qualche anno è stato dematerializzato il processo di approvvigionamento dei prodotti privi di glutine a carico del Servizio sanitario regionale e il buono celiachia cartaceo riconosciuto mensilmente è stato sostituito con un corrispondente valore mensile in formato elettronico. Il credito del buono è gestito quindi in maniera automatizzata e la procedura prevede che ogni mese l'importo residuo non utilizzato non possa essere cumulato alla mensilità successiva;

nell'ottica di agevolare gli acquisti di alimenti senza glutine per i pazienti celiaci si ritiene opportuno prevedere la possibilità di riaccredito dell'eventuale valore residuo del buono su quello del mese successive,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire su tutto il territorio nazionale, a partire dal mese di luglio 2023, che il credito mensile per l'acquisto dei prodotti senza glutine – riconosciuto alle persone celiache con assistenza sanitaria, gestito elettronicamente e da utilizzarsi sia presso le farmacie del territorio sia presso i punti vendita convenzionati – che dovesse risultare residuo nel mese di validità del buono, sarà automaticamente riaccredito sul valore del buono del mese successivo.

G/797/4/6

MURELLI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

appare indispensabile sostenere l'accesso alle bevande a base vegetale a tutte le fasce di reddito che caratterizzano la popolazione ita-

liana, con specifico riferimento all'IVA applicata alle bevande stesse, per un'armonizzazione del comparto agroalimentare in relazione al fattore comune delle proteine, animali e vegetali;

la medesima esigenza si pone in modo particolare per i soggetti affetti da malattie quali la celiachia in ordine all'obbligo di consumazione di prodotti che non contengono glutine, nonché per gli alimenti a fini medici speciali, ossia quei prodotti alimentari espressamente elaborati o formulati e destinati alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico, destinato all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta;

considerato che:

l'attuale aliquota IVA assegnata alle bevande vegetali porta con sé una visione antidemocratica e discriminatoria del prodotto, non permettendo a tutti i consumatori, reali e potenziali, delle bevande vegetali di accedere a un prodotto che, data la vastità di consumo crescente nel nostro Paese, dovrebbe essere considerato alla pari degli alimenti di largo consumo con aliquota al 10 per cento;

tale considerazione è ancora più valida in ordine all'Iva per i prodotti per celiaci e gli alimenti a fini medici;

una simile razionalizzazione dell'IVA permetterà non solo di aumentare l'accesso dei consumatori a una dieta sana, equilibrata e diversificata, come disposto dalla Dieta Mediterranea, bensì anche di rafforzare una crescita ancora più sostenuta di un mercato focalizzato su materie prime fortemente connesse alle distintività produttive nazionali, come noci, semi, oli, cereali integrali, legumi, frutta e verdura, agevolando la strutturazione di una solida filiera agricola e agroalimentare *Made in Italy*,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a ridurre l'aliquota IVA al 10 per cento per le bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati nonché per i prodotti senza glutine e gli alimenti a fini medico speciali.

G/797/5/6

LOTTO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

premessi che:

a partire dal 6 luglio 2023 è operativo a tutti gli effetti l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), introdotto dall'articolo 6-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), necessario per ricevere comunicazioni con valore legale, quali raccomandate e cartelle esattoriali. A fronte dell'iscrizione, obbligatoria per imprese e professionisti, sono dematerializzate tutte le comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione, che vengono inviate via Posta Elettronica Certificata (PEC);

la PEC è il sistema che permette di mandare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e progettata per offrire vantaggi in termini di immediatezza della comunicazione e certezza del contenuto;

l'obbligo di conservare le PEC per 10 anni è da ricondurre agli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che, al titolare del dato (impresa o organizzazione pubblica) impongono l'obbligo di « conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali dei documenti e delle fatture ricevute e spedite »;

la semplice archiviazione delle PEC e dei loro contenuti sui propri dispositivi elettronici o sui server aziendali o su supporto cartaceo o analogico non ne garantisce il valore legale in quanto si tratta di un processo di conservazione non a norma di legge;

ai sensi dell'articolo 43 del CAD gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida AGID sulla formazione e conservazione di tali documenti;

si pone il problema della conservazione e della validità legale dei documenti, prima garantita dalle comunicazioni cartacee,

impegna il Governo:

a emanare specifiche istruzioni ai contribuenti volte a consentire agli stessi l'adozione delle buone pratiche necessarie a conservare in formato legalmente valido le PEC intercorse con le Pubbliche Amministrazioni per il tramite del « domicilio digitale », semplificando gli adempimenti e riducendo i costi a loro carico;

a prevedere che gli operatori privati che offrono il servizio PEC siano tenuti a garantirne la conservazione (o il loro corretto trasferimento ad altro operatore in caso di cessazione per qualunque causa del servizio ovvero sostituzione con altro operatore) dei documenti PEC che rispondano ai requisiti degli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile per il numero di anni prescritto dalla legge.

G/797/6/6

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »,

premesso che:

l'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1993 (« TU Accise »), rubricato « Gasolio Commerciale » prevede: « 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3. imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro »;

considerando la finalità perseguita dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – ovvero la promozione della « produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC » – le disposizioni, di cui all'articolo 24-ter del TU Accise devono trovare applicazione anche nel caso di « biocarburanti commerciali », laddove utilizzati come prodotti equivalenti del « gasolio commerciale »;

sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'articolo 24-ter del TU Accise anche ai « biocarburanti commerciali », richiamando la definizione di « biocarburanti » contenuta nel recente Decreto dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 marzo 2023;

tale modifica, sotto il profilo finanziario, non determinerebbe aggravio di spesa per lo Stato perché i « biocarburanti commerciali » si sostituirebbero (e non si aggiungerebbero) al « gasolio commerciale » e l'applicazione dell'agevolazione ai « biocarburanti commerciali » sarebbe neutra; inoltre, si eviterebbe il paradosso che lo Stato italiano agevoli fi-

scalmente l'utilizzo dei carburanti fossili a dispetto dei biocarburanti liquidi sostenibili, in totale contrasto con le finalità, di cui al citato art. 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021,

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 504 del 1993, anche ai « biocarburanti commerciali ».

G/797/7/6

BOCCIA, LOSACCO, TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » (A.S. 797);

premesso che:

il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto-dichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e *new media*, persensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.

G/797/8/6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » (A.S. 797);

premesso che:

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « *flat tax* » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « *flat tax* » è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto-dichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle « *tax expenditures* » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquinà dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di riforma fiscale a tenere in considerazione le seguenti priorità:

a) prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 5 sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

b) prevedere che l'eventuale risparmio per il Bilancio dello Stato derivante dal riordino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda

sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, sia destinato unicamente a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

c) prevedere, nell'ambito della revisione delle detrazioni IRPEF, che sia assicurata una differenziazione per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

d) ad assicurare il perseguimento del principio di equità orizzontale nell'ambito della riforma IRPEF, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 2, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate a limitare l'erosione della base imponibile dell'imposta che pregiudicherebbe il conseguimento della richiamata equità orizzontale.

G/797/9/6

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

premesso che:

con l'articolo 4, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale », convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato disposto l'aumento dell'indennizzo (FIR) agli azionisti delle banche interessate, dal 30 al 40 per cento del costo di acquisto delle azioni;

parimenti è stato assegnato il termine fino al 31 luglio 2023 per indicare eventuale nuovo IBAN per l'accredito del supplemento di indennizzo;

vengono segnalati dagli operatori tempi troppo ristretti per provvedere a tale adempimento (reso possibile solo dal 14 luglio scorso) in quanto parecchi soggetti sono nel frattempo deceduti, altri non rispondono ai solleciti perché in ferie, alcune filiali delle banche sono state chiuse e gli IBAN sono variati;

sarebbe quindi certamente opportuno uno slittamento di tale termine, quantomeno fino al 31 agosto,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a disporre uno slittamento del termine per l'indicazione di un nuovo IBAN, alla luce dei tempi eccessivamente ristretti tra l'entrata in vigore della normativa e la scadenza originaria prevista.

G/797/10/6

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 797, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

premesso che:

il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale per l'adozione di importanti misure finalizzate a riformare il sistema tributario nazionale;

all'articolo 6, comma 1, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, prevede l'introduzione di una « riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili », oltre che il coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

all'articolo 6, lettera *b*), si prevede, in alternativa alla riduzione, la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

considerato che:

l'introduzione di un regime strutturale di aliquota ridotta IRES connessa ad investimenti qualificati – specie nel caso in cui l'istituto debba compensare l'abbandono dell'ACE e, in genere, degli incentivi alla capitalizzazione che hanno svolto, in questi anni, una importante funzione di contrasto alla sottocapitalizzazione endemica delle imprese – non può non esser diretta a tutta la platea delle imprese, senza discriminare tra forme giuridiche e senza pregiudicare soggetti titolari di regimi speciali; in caso contrario l'innovazione sortirebbe effetti di disincentivo agli investimenti per svariate categorie di contribuenti e opererebbe in maniera

regressiva e contraria rispetto agli scopi di politica fiscale sottesi all'innovazione;

tra i soggetti che dovrebbero essere considerati in maniera peculiare nel nuovo sistema assumono rilievo gli enti mutualistici o che operano in settori o territori svantaggiati ovvero strategici per la transizione ad un'economia sociale e sostenibile, anche considerando gli obiettivi del piano d'azione per l'economia sociale di cui alla COM(2021)778, Comunicazione della Commissione UE;

in particolare, i soggetti dell'economia sociale (società cooperative, imprese sociali, enti del terzo settore commerciali, fondazioni e associazioni che svolgono attività di impresa), anche se parzialmente esenti, dovranno essere inclusi nel suddetto sistema di incentivazione degli investimenti, in modo da essere accompagnati e spronati, specie in una fase di transizione all'economia digitale e sostenibile e di riassetto del *welfare* nazionale, anche con riferimento alle attività di interesse generale ovvero ai servizi per la comunità o il territorio, la ricerca e la formazione, nonché i servizi orientati alla sostenibilità ambientale e sociale,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a contemplare nelle Norme di attuazione della Delega per la riforma fiscale e tra gli investimenti qualificati di cui al citato articolo 6, lettera *a*), anche le risorse destinate da società cooperative, imprese sociali ed enti del terzo settore commerciali, all'attività statutaria o al patrimonio indivisibile, con la finalità di utilizzare tali risorse per attività di interesse generale, per lo svolgimento di servizi o attività per la comunità o il territorio, per la ricerca, e la formazione ovvero per servizi orientati alla sostenibilità ambientale e sociale anche se rivolti ai propri soci.

G/797/11/6

TUBETTI, ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame, recante principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, interviene in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), indicando principi e criteri

direttivi specifici che il Governo è chiamato a seguire al fine di una sua revisione;

considerato che:

tale articolo, al comma 1, lettera g), induce il Governo a razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo Settore;

tali enti sono parte essenziale su cui si regge la struttura dell'intero Paese, portatori di valori positivi per la società, le cui attività, perciò, sono da supportare;

diversi tra tali enti hanno come obiettivo quello di sostenere progetti a favore delle aziende sanitarie locali, di famiglie con difficoltà sul piano sanitario e altre attività di volontariato nel medesimo ambito;

considerato inoltre che:

attualmente l'IVA sul materiale sanitario è la medesima sia nel caso di materiale di normale consumo che nel caso di materiale da destinare in donazione,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la previsione di un regime fiscale per l'imposta sul valore aggiunto differenziato ed agevolato nel caso di compravendita di materiali e dispositivi medici a scopo benefico da parte di enti iscritti al registro del Terzo Settore i quali, tra gli obiettivi, ne prevedono la successiva donazione.

G/797/12/6

ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale;

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 13, delega il Governo ad attuare, uno o più decreti legislativi per il « riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contenimento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui

giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. »;

il riordino di cui in premessa, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera *h*), deve essere tale da garantire il rispetto del criterio direttivo dell'adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni; »;

considerato che:

in base alla normativa vigente, nella riforma del Titolo V della Costituzione si è voluto dare un contenuto « organizzativo », affidando la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali (articolo 117 della Costituzione). Le regioni (ivi comprese quelle più virtuose) si sono trovate, soprattutto con la pandemia, sotto lo stress nella gestione concorrente con lo Stato della tutela della salute, a partire dalla disciplina relativa al bilancio, dimostrando così la difficoltà delle regioni stesse di sostenere una dinamica sanitaria ad alto impatto;

in base all'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, le forme di finanziamento delle spese LEP sono rappresentate: da entrate proprie delle aziende del SSN (*ticket*); dalla fiscalità generale delle regioni (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF); dalla compartecipazione delle regioni all'IVA; dalle quote del fondo perequativo;

fatte salve le regole costituzionali poste a tutela della salute, l'invecchiamento della popolazione e la modifica delle tecnologie sanitarie, coniugate con una analisi dell'evoluzione storica della spesa sanitaria, porterà inevitabilmente a dover rivedere l'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, con particolare riferimento alle regole del fabbisogno nazionale sanitario in prospettiva e in relazione ai possibili scenari di riforma del finanziamento della sanità, pensando ad un diverso modello di sviluppo e di cura, dentro una nuova idea di sostenibilità, non soltanto economica;

nell'ottica delle dinamiche di crescita della spesa sanitaria e delle possibili politiche necessarie ad individuare nuove forme di finanziamento delle nuove e mutate esigenze di cura e di assistenza,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 13, un incremento delle risorse destinate al finanziamento del SSN, mediante:

1) un congruo incremento del PREU e/o del prelievo sulle vincite;

2) l'assegnazione di risorse aggiuntive da reperire mediante l'applicazione di una commissione sulle giocate e sulle scommesse, attualmente non soggette al PREU, effettuate con pagamenti elettronici;

3) un aumento dei canoni di concessione, in particolare dei giochi *on line*, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse.

G/797/13/6

MURELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa e stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente;

in particolare, l'articolo 13 rinvia, genericamente, al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

ad oggi l'obbligo di passare per le procedure di omologazione solo attraverso gli Organismi di verifica identificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta sostanzialmente bloccando l'operatività delle imprese produttrici e/o distributrici degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (video giochi, gru, apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.) di cui all'articolo 110, comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

valutato altresì che:

per l'intero comparto, la fase di omologazione può essere superata ammettendo come unico requisito quello dell'autocertificazione, con la quale gli operatori assumono la responsabilità, anche di carattere penale,

per le loro dichiarazioni circa la conformità degli apparecchi alle regole tecniche dettate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

dall'introduzione del meccanismo dell'autocertificazione non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai fini della sua attuazione,

nell'incontro dello scorso 4 luglio con gli operatori del settore lo stesso Governo ha manifestato l'intenzione di supportare il settore semplificando le procedure amministrative inutili,

impegna il Governo

a riordinare, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, la disciplina riguardante le procedure per l'importazione, la commercializzazione e l'installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.

G/797/14/6

MENNUNI, DE PRIAMO, SCURRIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne i procedimenti di riscossione e di rimborso;

considerato che:

per implementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e ai fini semplificatori, il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato ad assumere: una pianificazione annuale delle procedure di recupero; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento; il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse; la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione; l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi;

considerato inoltre che:

nell'esercizio della delega dovrà essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, in modo da superare l'attuale sistema, contraddistinto da una separazione netta tra l'Agenzia delle entrate – Riscossione, soggetto che svolge l'attività di riscossione, e l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione;

nell'introdurre il nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il trasferimento delle risorse strumentali e umane, senza soluzione di continuità,

impegna il Governo

a specificare nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane sia salvaguardata la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime.

G/797/15/6

LISEI, ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

gli obiettivi che si pongono sono quelli di ottenere l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione e il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento;

le attuali disposizioni prevedono già l'ordine di pagamento diretto *ex* articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal legislatore con il decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005;

il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha ampliato la portata applicativa alla generalità dei crediti, e suc-

cessivamente con decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, ha esteso il termine entro cui il terzo è tenuto ad ottemperare all'ordine di pagamento a 60 giorni per tutti i crediti maturati prima della notifica del pignoramento;

considerato che:

il pignoramento *ex* articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione dei connotati strutturali, perviene all'attenzione del Giudicante solo in sede di opposizione all'esecuzione promossa del debitore esecutato;

la natura bifasica delle opposizioni endoesecutive è ormai un procedimento consolidato nel nostro ordinamento;

tale procedura ha suscitato nel tempo perplessità anche giurisprudenziali e pronunce discordanti, spesso a causa dell'assenza di direttive che chiariscano gli adempimenti fiscali incombenti sulle parti;

ulteriori perplessità sono sorte tra agli operatori del diritto all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ordine all'estensione della disciplina della sospensione dei termini per l'introduzione dei procedimenti di esecuzione forzata, anche ai procedimenti esecutivi promossi dall'agente della riscossione;

ritenuto inoltre che:

nel testo non è contenuta alcuna norma che prevede prelievi forzosi dai conti correnti;

l'articolo 16 del provvedimento in esame, in altri termini, prevede al comma 1, lettera *d*) di potenziare l'attività di riscossione coattiva mediante semplificazione delle azioni cautelari ed esecutive, rapidità dell'azione di recupero e razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari (punti 1, 2 e 3);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

assumere le opportune iniziative, anche tramite circolari amministrative, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa;

adottare provvedimenti che semplifichino i procedimenti anche per il contribuente, garantendo una maggiore certezza della conoscenza del procedimento;

garantire che il potenziamento dell'attività di riscossione coattiva non pregiudichi i diritti garantiti al contribuente;

assicurare che le eventuali azioni volte a permettere una maggiore rapidità delle azioni cautelari e esecutive non comprimano ulteriormente i diritti e le procedure attualmente tipizzate dal procedimento *ex* articoli 72-*bis* e 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

G/797/16/6

MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, ORSOMARSO, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

la lettera *b*) dello stesso articolo 17 prevede di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria attraverso la predisposizione di norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo; l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell'obbligo di utilizzo di modalità telematiche; la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgano in presenza presso la sede della Corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

G/797/17/6

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

considerato che:

occorre effettuare una chiara distinzione, nell'ambito sanzionatorio amministrativo tributario, tra le fattispecie di compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;

l'ipotesi, in particolare, di inesistenza dovrebbe sussistere limitatamente ai casi di comportamenti connotati da frodolenza, conformemente a quanto precisato anche da recente giurisprudenza di legittimità;

valutato che:

le sentenze della Corte di cassazione n. 34444 e 34445, entrambe depositate il 16 novembre 2021, hanno precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui si considera inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

devono quindi ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia la mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e la non riscontrabilità dell'inesistenza con controlli automatizzati o formali;

a contrario, ne deriva che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante;

ritenuto inoltre che:

tale principio è stato recepito anche dalla Cassazione penale con la sentenza n. 7615 del 3 marzo 2022;

la questione assume una precipua importanza in relazione alle misure agevolative, attualmente strutturate nella forma dei crediti di imposta, che presuppongono una – talvolta anche complessa – attività di natura tecnico-valutativa;

l'attuale assetto normativo comporta l'applicazione automatica delle sanzioni per compensazioni di crediti di imposta inesistenti anche nei casi in cui il contribuente possa provare, con adeguata documentazione di supporto, la non sussistenza di alcun intento fraudolento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di osservare, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali, anche l'introduzione di una più rigorosa distinzione normativa tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti.

Art. 1.

1.1

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: « ventiquattro mesi » con le seguenti: « diciotto mesi ».

1.2

ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'espressione del parere » sono sostituite dalle seguenti: « per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) al terzo periodo, le parole: « dopo l'espressione del parere » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'espressione dell'intesa »;

c) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: « Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni

dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima. ».

1.3

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, le parole: « per l'espressione del parere » sono sostituite con: « per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 281 del 1997 »;

b) terzo periodo, le parole: « dopo l'espressione del parere » sono sostituite con: « dopo l'espressione dell'intesa »;

c) al termine del comma 2 aggiungere: « Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima. ».

1.4

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

1.0.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede annualmente

un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali, e i tributi propri derivati. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale. ».

Art. 2.

2.1

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali; ».

2.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale; ».

2.3

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali; ».

2.4

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la crescita economica con le seguenti: lo sviluppo inclusivo e sostenibile.

2.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « la crescita economica » inserire le seguenti: « , l'inclusione sociale ».

2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: « e la natalità ».

2.7

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « e la natalità » con le seguenti: « , la natalità e l'occupazione femminile ».

2.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « struttura dei tributi e » con le seguenti: « struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché ».

2.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « struttura dei tributi » inserire le seguenti: « , il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette ».

2.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « carico fiscale » aggiungere le seguenti: « a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati ».

2.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « trentesimo anno di età » aggiungere le seguenti: « l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione ».

2.12

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « i lavoratori » inserire le seguenti: « , i risparmiatori ».

2.13

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
« a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale ».*

2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) assicurare maggiore progressività, equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso l'eliminazione e il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni mobiliari e immobiliari fortemente progressiva e con l'individuazione di una franchigia; ».

2.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette; ».

2.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « ridurre » con la seguente: « contrastare ».

2.17

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: « dell'anagrafe tributaria » inserire le seguenti: « e all'archivio dei rapporti finanziari ».

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: « anche premiali, » aggiungere le seguenti: « come lo split payment e ».

2.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino contrasto di interessi; ».

2.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante; ».

2.21

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese; ».

2.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di

contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale; ».

2.23

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: « e semplificare » con le seguenti: « , semplificare e digitalizzare ».

2.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria; ».

2.25

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: « micro-tributi », inserire le seguenti: « compresa l'imposta di sugli intrattenimenti di cui al punto 2, Allegato A, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ».

2.26

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: « non commerciali » inserire le seguenti: « , anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fe-

nomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, ».

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

« 3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute; ».

2.28

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali; ».

2.29

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del

1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis; ».

2.30

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato; ».

2.31

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo le parole: « a carico dei contribuenti » inserire le seguenti: « nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali »;*

b) *dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

« *3-bis*) il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria; ».

2.32

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica; ».

2.33

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

« 1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria; ».

2.34

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:

« 3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento; ».

2.35

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« *e-bis*) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-*bis*; ».

2.37 (testo corretto)

ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

« *g*) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *t*) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

3) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

4) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) della legge n. 42 del 2009;

5) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009. »;

b) *al comma 2, dopo le parole: « l'Amministrazione finanziaria » aggiungere le seguenti: « , gli enti territoriali ».*

2.36

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: « garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e ».

2.38

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

« f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo; ».

2.39

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) della legge n. 42 del 2009;

6) alla garanzia per le regioni e le province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009. ».

2.40

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

« *g*) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *t*) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) della legge n. 42 del 2009;

6) alla garanzia per le regioni e le province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale erogato, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009. ».

2.41

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

« *g-bis*) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficiamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente. ».

2.42

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 2, dopo le parole: « l'Amministrazione finanziaria », inserire le seguenti: « , gli enti territoriali ».

2.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole: « e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

Art. 3.

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE; ».

3.2

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali. ».

3.3

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « trasferimento di capitali in Italia » aggiungere le seguenti: « detenuti legalmente all'estero ».

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento; ».

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: « minima nazionale » aggiungere le seguenti: « , con aliquota pari almeno al 21 per cento, ».

3.6

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

« *e-bis*) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

e-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale; ».

3.7

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

« *f-bis*) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento. ».

Art. 4.**4.1**

TURCO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 4.

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise

con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dell'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato. ».

4.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo le parole: « le cui disposizioni costituiscono » inserire le seguenti: « , in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, ».

4.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei

dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva; ».

4.4

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo; ».

4.5

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: « , e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia; ».

4.6

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente; ».

4.7 (id. a 4.8)

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; »

4.8 (id. a 4.7)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; ».

4.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

« 3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; ».

4.10

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: « subordinare » fino a: « mediante » con la seguente: « prevedere ».

4.11 (id. a 4.12, 4.13)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.12 (id. a 4.11, 4.13)

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
_____**4.13 (id. a 4.11, 4.12)**

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
_____**4.14**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole:
« fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3), ».*
_____**4.15 (id. a 4.16, 4.17)**

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: « istanze di interpello » aggiungere le seguenti: « , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative, ».
_____**4.16 (id. a 4.15, 4.17)**

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: « istanze di interpello » inserire le seguenti: « , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative, ».

4.17 (id. a 4.15, 4.16)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: « istanze di interpello » inserire le seguenti: « , diverse da quelle ordinarie, antiabuso e disapplicative, ».

4.18

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento ».

4.19

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento; ».

4.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provve-

dere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;».

4.21

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: « potenziare » con le seguenti: « rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando » e dopo le parole: « definitività dell'atto » inserire le seguenti: « introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso ».

4.22

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

« i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari, escludendo comunque la soppressione del Garante del contribuente operante presso la direzione delle entrate della provincia autonoma di Bolzano al fine di garantire il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la loro lingua. ».

4.23

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

« i-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comu-

nicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato. ».

4.24

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una “Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria”, consultabile attraverso il sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile a tutti in forma gratuita. ».

Art. 5.

5.1

TURCO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garan-

tire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi

esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di "uscita" dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito. ».

5.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1 sostituire la lettera a), con le seguenti:

« a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRES, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF. ».

5.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF; ».

5.4

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo la parola: « IRPEF » inserire le seguenti: « accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ».

5.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sostituire le parole da: « nel rispetto » fino a: « aliquote di imposta » con le seguenti: « a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua; nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera a), al numero 1.1), premettere il seguente:

« 01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente; ».

b) sopprimere il numero 2).

5.6 (id. a 5.7)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: « e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica ».

5.7 (id. a 5.6)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole: « e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica ».

5.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « e dei crediti d'imposta » aggiungere le seguenti: « destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e. ».

5.9

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: « alla composizione del nucleo familiare » inserire le seguenti: « con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito ».

5.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole: « per la crescita dei figli; » con le seguenti: « per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione; ».

5.11

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: « e ai costi sostenuti per la crescita dei figli » inserire le seguenti: « , ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32 ».

5.12

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ».

5.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

« 1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani; ».

5.14

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.1) aggiungere il seguente:

« 1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito; ».

5.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: « della casa, in proprietà o locazione, » inserire le seguenti: « anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta ».

5.16

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), al punto 1.2), dopo le parole: « previdenza complementare » inserire le seguenti: « , prevedendo in particolare l'azzeramento dell'aliquota impositiva in fase di maturazione dei versamenti contributivi complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ».

5.17

SIRONI, CROATTI, TURCO

Al comma 1, lettera a) numero 1.3), dopo le parole: « nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia » inserire le seguenti: « senza ulteriore consumo di suolo tenendo conto anche delle disposizioni in materia di beni culturali di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

5.18

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nell’ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell’accesso e nell’uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica; ».

5.19

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:

« 1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio ».

5.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.5), aggiungere, in fine, il seguente:

« 1.5-bis) all’età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fi-

scaie e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000; ».

5.21

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: « orizzontale » aggiungere le seguenti: « , anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile, ».

5.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:

« 2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito; ».

5.23 (id. a 5.24)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.4).

5.24 (id. a 5.23)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

5.25

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente:

« 2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi. ».

5.26

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il numero 2.4) con il seguente:

« 2.4) prevedere, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, la reintroduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; ».

5.27

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: « e delle relative addizionali » con le seguenti: « con esclusione delle relative addizionali ».

5.28

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: « sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e. ».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: « ferma restando » fino alla fine del numero.

5.29

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), dopo le parole: « una determinata soglia » aggiungere le seguenti: « , sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello; ».

5.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: « ferma restando » fino alla fine del numero, con le seguenti: « nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni. ».

5.31

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: « , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali. ».

5.32

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2.4) inserire il seguente:

« 2.4-bis) l'introduzione, per i redditi inferiori alla soglia di esenzione fiscale di cui al punto 2.1), di un sistema di imposizione negativa, in coordinamento con gli strumenti di welfare esistenti, con la finalità di accrescere l'incentivo all'incremento dell'offerta di lavoro ».

5.33

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abi-

tativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; ».

5.34

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

« 4) introdurre, per un periodo limitato di tempo, forme di incentivazione e misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, da applicarsi, per il medesimo periodo, anche ai contribuenti ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

5.35

TURCO, CROATTI

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

« *a-bis*) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera *c*), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

a-ter) a seguito del riordino di cui alla lettera *a-bis*), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale; ».

5.36

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: « riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e ».

5.37

SIRONI, CROATTI, TURCO

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: « derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente » inserire le seguenti: « dei servizi eco-sistemici, della biodiversità, e della prevenzione del dissesto idrogeologico ».

5.38

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).

5.39

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente: « 4-bis) l'individuazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale per determinare la maggiore redditività dei terreni autorizzati

all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della determinazione della relativa base imponibile ai fini delle imposte locali; ».

5.40

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese. ».

5.42

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: « la possibilità di » fino alla fine della lettera, con le seguenti: « la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui. ».

5.43

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: « estendere » fino alla fine della lettera, con le seguenti: « non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione; ».

5.44

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera c), le parole da: « ove il conduttore » fino alla fine della lettera sono soppresse.

5.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:« , applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative. ».

5.46

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: « prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

5.47

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori; ».

5.48

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi. ».

5.49

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

« *d*) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

d-bis) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare; ».

5.50

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: « prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione » con le seguenti: « mediante la distinta elencazione; ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 2), sostituire le parole da: « comprendendo » fino a: « impiego del capitale » con le seguenti: « distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi »;

al numero 5) dopo le parole: « l'applicazione » aggiungere le seguenti: « nel caso delle gestioni collettive del risparmio ».

5.51

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta; ».

5.52

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

« 8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative; ».

5.53

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10) inserire il seguente:

« 10-bis) parificazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti maturati dalle casse di previdenza a quella sui rendimenti maturati dalle forme di previdenza complementare ».

5.54

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: « dei compensi in natura, » inserire le seguenti: « elevando il limite di detassazione e »;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi; ».*

5.55

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

« 1.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria. anche attraverso CAF o intermediari abilitati. ».

5.56

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università,

di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere; ».

5.57

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale; ».

5.58

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) l'introduzione di agevolazioni in presenza di investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati e di nuove assunzioni, al fine di prevedere una disciplina omogenea al sistema di imposizione dei redditi delle società di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); ».

5.59

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: « nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale. ».

Art. 6.**6.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;

- 2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;
- 3) la formazione;
- 4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a-bis).

6.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « o anche in nuove assunzioni » inserire le seguenti: « , in programmi di formazione per i dipendenti ».

6.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole « attività d'impresa » aggiungere, in fine, le seguenti: « eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ».

6.4

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

« a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole « lettera a) » con le seguenti « lettere a), a-bis) e a-ter) ».

6.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro; ».

6.6

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro; ».

6.7

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro; ».

6.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività; ».

6.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, ».

6.10

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « attraverso il potenziamento dell'ammortamento » con le seguenti: « anche attraverso il potenziamento delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito d'imposta, ».

6.11

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d*) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità

delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

1) revisione del regime delle perdite nel consolidato fiscale, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea; ».

6.12

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente:

« d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: ».

6.13

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori

di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio. ».

6.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« *g-bis*) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96; ».

6.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« *g-bis*) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività; ».

6.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« *g-bis*) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità; ».

6.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Revisione del catasto dei fabbricati)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera a):

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello

all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU). ».

Art. 7.

7.1

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia ».

7.2

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « normativa dell'Unione europea, » aggiungere le seguenti: « garantendo aliquote ridotte in particolare per il “bene casa”, per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici, ».

7.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « di maggiore rilevanza sociale » inserire le seguenti: « e ambientale, in coerenza altresì con la disciplina europea in materia di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022 ».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « , sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento » con le seguenti: « e sull'energia elettrica ».

7.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: « nonché al fine di contenere l’erosione dell’imposta indotta dall’applicazione di aliquote ridotte. ».

7.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché allo scopo di semplificare la gestione e l’applicazione dell’imposta, contrastare l’erosione e l’evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo; ».

7.6

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) adeguare le strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l’European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell’accisa, in modo da tener conto dell’impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile; ».

7.7

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) prevedere un’aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d’acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare,

mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico; ».

7.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO₂ e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni; ».

7.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni; ».

7.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili; ».

7.11 (id. a 7.12)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

7.12 (id. a 7.11)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « antiquariato o da collezione » aggiungere, in fine, le seguenti: « nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

7.13

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti; ».

7.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) prevedere per i contribuenti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente ai termini di versamento dell'Iva riferita agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta, l'applicabilità, ove ritenuta più favorevole,

delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542; ».

7.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

« g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici. ».

7.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

« g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96. ».

7.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale; ».

7.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani; ».

7.19

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

« g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta. ».

7.20

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h) razionalizzare la disciplina IVA sui servizi di teleriscaldamento. ».

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « e sul teleriscaldamento ».

7.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del

regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo. ».

7.0.2

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo. ».

7.0.3

CANTÙ, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. ».

Art. 8.**8.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50 per cento dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati. ».

8.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri

previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento. ».

8.0.2

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle

aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti "speculativi", quali, tra gli altri, contratti *futures*, *covered warrants*, *warrants*, *CFD*, *certificates*, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati *option*, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti "*forex*", stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione progressiva determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati *short selling*, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione progressiva sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta commisurata al tempo dell'investimento;

5) per i derivati cosiddetti "speculativi" una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove

annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario. ».

Art. 9.

9.1

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione; ».

9.2

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), alinea, premettere le parole: « nella prospettiva del definitivo superamento, ».

9.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali; ».

9.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

9.5

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio; ».

9.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio; ».

9.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima ».

9.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera g), inserire, in fine, il seguente periodo: « La revisione e la razionalizzazione degli incentivi per i soggetti non destinatari della citata direttiva non deve, in ogni caso, determinare incrementi nel livello di tassazione; ».

9.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« g-bis) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal

Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica. ».

9.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« *g-bis*) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico; ».

9.12

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni; ».

9.13

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio; ».

9.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« *g-bis*) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica; ».

9.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

« *m-bis*) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI; ».

9.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti:

« *n-bis*) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

n-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

n-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale e europea; ».

9.17

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

« *n-bis*) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiet-

tivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia. ».

9.18

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

« *n-bis*) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni. ».

9.19

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

« *n-bis*) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

1) alla cedibilità dei crediti;

2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;

4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo *ex ante* sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla

normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito. ».

9.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

« *n-bis*) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza. ».

9.21

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« *n-bis*) introdurre un limite per i pagamenti in contanti che non superi la soglia di euro 1.000 ».

9.22

TURCO, CROATTI

Dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

« *n-bis*) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative al fine di:

1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in *start-up* e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli *ex post* e onerosi aggravati documentali per gli operatori;

3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il *crowdfunding* e il *direct lending*, e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie. ».

Art. 10.**10.1**

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare; ».

10.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi di cui alla lettera a), prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari ed estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le quietanze relative agli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relativi ai redditi di lavoro subordinato anche alle note spese a piè di lista tanto riferite a rapporti di lavoro subordinato quanto a rapporti che danno origine a redditi assimilati al lavoro dipendente o a redditi di lavoro autonomo; ».

10.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali; ».

10.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni. ».

10.5

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) prevedere l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia ».

10.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

10.7

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: « 185 chilowatt » inserire: « e della disciplina delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e 322, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni a decorrere dal 2034, ».

Art. 12.**12.1**

BIANCOFIORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione) ».*

b) *conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: « e sui consumi » inserire le seguenti: « e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione ».*

c) *al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

« i) rimodulare, al fine di giungere ad una progressiva riduzione, le aliquote IVA sui medicinali veterinari e sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, intervento medico, identificazione, controllo della riproduzione, cura e riabilitazione degli animali da affezione nonché le aliquote IVA sugli alimenti ad essi destinati e condizionati per la vendita al minuto (pet food) ».

12.2

TURCO, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sopprimere la parola: « teleriscaldamento » e le parole da: « promuovendo » fino alla fine della lettera;*

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *alla lettera c), dopo la parola: « ambiente » aggiungere, in fine, le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili »;*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi; »;

e) *alla lettera f), sopprimere le parole da: « in relazione » fino alla fine della lettera.*

12.3

TURCO, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole da: « promuovendo » fino alla fine della lettera;*

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *alla lettera c), dopo la parola: « ambiente » aggiungere, in fine, le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili »;*

d) *sostituire la lettera d), con la seguente:*

« d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi. ».

e) alla lettera f), *sopprimere le parole da: « in relazione » fino alla fine della lettera.*

12.4

SIRONI, TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « l'utilizzo di quelli » inserire le seguenti: « a minor emissioni nocive e ».

12.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica; ».

12.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1:

sostituire la lettera d), con la seguente:

« d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF). ».

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) ricomprendere anche i servizi aerotaxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene; ».

12.7

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

12.0.1

GELMINI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, VERSACE

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:***« Capo II-bis**

(I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI)

Art. 12-bis.*(Tributi regionali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;

b) razionalizzare i tributi regionali, prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Art. 12-ter.*(Tributi locali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto

forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale. ».

12.0.2

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso

delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali. ».

12.0.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119

della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali. ».

12.0.4

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Tributi locali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, nonché eventuali

ulteriori misure attuative dell'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. ».

12.0.5

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti. ».

12.0.6

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento de-

gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica. ».

Art. 13.

13.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, le parole da: « del contemperamento » fino a: « proventi di attività criminosa », sono sostituite dalle seguenti: « che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d'azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose ».

13.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire le parole da: « del contemperamento » fino alla fine del comma, con le seguenti: « che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose ».

13.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole da: « del contemperamento » fino a: « sui giochi » con le seguenti: « della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili ».

13.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, le parole da: « del temperamento » fino a: « sui giochi » sono sostituite dalle seguenti: « della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute »;

al comma 2, lettera a) le parole: « a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile » sono sostituite dalle seguenti: « a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile ».

13.5

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, *in primis* del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere

esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta; ».

13.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, lettera a) le parole: « a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile » sono sostituite dalle seguenti: « a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile ».

13.7

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della sa-

lute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi ».

13.8

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).

13.9

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili ».

13.11

BIANCOFIORE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e frequentati da soggetti più vulnerabili; ».

13.12 (id. a 13.13)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco,

specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo; ».

13.13 (id. a 13.12)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo; ».

13.14

BIANCOFIORE, SALVITTI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « relativa sicurezza e controllo », aggiungere le seguenti parole: « nonché con previsione della competenza esclusiva, anche rispetto alle singole regioni, della Conferenza Stato-regioni nella definizione delle regole relative alla collocazione territoriale dei luoghi di offerta del gioco. ».

13.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « nell'offerta di gioco » aggiungere le seguenti: « e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17^a e 18^a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio ».

13.16

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'of-

ferta di gioco » *inserire le seguenti*: « e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17^a e 18^a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio, ».

13.17

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: « riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonché ».

13.18

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale; ».

13.19 (id. a 13.20, 13.21)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza ».

13.20 (id. a 13.19, 13.21)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le

aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza ».

13.21 (id. a 13.19, 13.20)

BIANCOFIORE, SALVITTI

Al comma 2, lettera e), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: « Previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza ».

13.22

TURCO, CROATTI

Al comma, 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« *e-bis*) l'attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro ».

13.23

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: « e i loro punti di offerta del gioco » *con le seguenti:* « e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d'azzardo e la ludopatia ».

13.24

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: « (payout) » *inserire le seguenti:* « possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto

per i giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d'azzardo e la ludopatia ».

13.25

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « destinazione delle entrate erariali derivanti dal gioco con vincita in denaro direttamente alle regioni e ai comuni in funzione della provenienza del profitto da destinare al finanziamento di progetti di prevenzione e assistenza contro il gioco d'azzardo ».

13.26

BIANCOFIORE, SALVITTI

Al comma 2, lettera h), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: « A far data dal 1° gennaio 2024 l'Imposta sugli Intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 è soppressa ».

13.27

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonomi, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori; ».

13.28 (id. a 13.29)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: « di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza » con le seguenti: « d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ».

13.29 (id. a 13.28)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: « di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza » con le seguenti: « d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ».

Art. 14.**14.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

14.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere gli articoli da 14 a 18.

14.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.

14.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo 14.

14.5

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.6

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « in un quadro di reciproca » aggiungere le seguenti: « , effettiva » e sopprimere le parole da: « e di un » fino alla fine.

14.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:**alla lettera a), sopprimere le parole: « , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, »;**alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; ».*

14.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,.**Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo la facoltà di versamento men-*

sile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

14.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1:

alla lettera a), sopprimere le parole: « , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità »;

alla lettera c), sostituire le parole: « minore gravità » con le seguenti: « minima entità »;

alla lettera i), sostituire le parole: « nei mesi di agosto e dicembre » con le seguenti: « nel mese di agosto »;

sopprimere la lettera l).

14.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità ».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sostituire le parole: « minore gravità » con le seguenti: « minima entità »;

alla lettera i), sostituire le parole: « nei mesi di agosto e dicembre » con le seguenti: « nel mese di agosto »;

sopprimere la lettera l).

14.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, la lettera a), sopprimere le parole: « , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità ».

14.12 (id. a 14.18)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « e di un graduale superamento » con la seguente: « anche ».

14.13

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, », con le seguenti: « in vista della semplificazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, ».

14.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità » con le seguenti: « in vista della revisione e razionalizzazione anche degli indici sintetici di affidabilità ».

14.15 (id. a 14.16)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità » con le seguenti: « in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità ».

14.16 (id. a 14.15)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità ».

lità » *con le seguenti*: « in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità ».

14.17

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « della semplificazione e di un graduale superamento » *con le seguenti*: « del superamento ».

14.18 (id. a 14.12)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « e di un graduale superamento » *con la seguente*: « anche ».

14.19

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.20

TAJANI, LOSACCO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.21

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « nel mese di agosto » *con le seguenti*: « nei mesi di agosto e di dicembre ».

14.22

BIANCOFIORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; »;*

b) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

« e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo; »;

c) *conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

14.23

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: « , prevedendo, in particolare, per i soggetti con partita Iva e parti correlate il termine dei versamenti dei redditi al 20 luglio, con maggiorazione 0,40 per cento al 20 agosto ».

14.24

PUCCIARELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) semplificare gli adempimenti di versamento per le microimprese, prevedendo la facoltà di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale ».

14.25

LOTITO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) introdurre in linea di principio il diritto del contribuente di ottenere l'esecuzione dei rimborsi fiscali entro un limite temporale massimo a decorrere dalla scadenza dei termini accertativi; ».

14.26

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: « minore gravità » con le seguenti: « minima entità; ».

14.27

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « purché non riguardanti versamenti omessi o ritardati ».

14.28

NICITA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bolino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti; ».

14.29

LOTITO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « con congruo anticipo » con le seguenti: « con un anticipo non inferiore a 60 giorni ».

14.30

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

« *d-bis*) consentire la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) per il versamento di tributi, anche lo-

cali, soggetti a periodiche comunicazioni da parte dell'ente creditore, ovvero per versamento di somme derivanti dalla notificazione di infrazioni al codice della strada ».

14.31

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali; ».

14.32

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo ».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

14.33

PATA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) incentivare con sistemi premiali i contribuenti che presentino dichiarazioni integrative atte a recepire indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria; ».

Conseguentemente, all'articolo 18, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

« 3-bis) escludere l'applicazione delle sanzioni per violazioni dei contribuenti derivanti da dichiarazioni integrative presentate sulla base di indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria ».

14.34

LOTTITO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: « deleghe » aggiungere le seguenti: « anche esclusive ».

14.35

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali; ».

14.36

LOTTITO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati direttamente via web, escludendo l'adozione di software di compilazione, di controllo e di invio da scaricare; ».

14.37

LOTTITO

Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere, la seguente:

« g-bis) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, prevedendo che lo stesso possa essere utilizzato dal contribuente come archivio di informazioni su cui possa effettuare elaborazioni; ».

14.38

MENNUNI, ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« g-bis) misure volte ad incentivare, anche in prospettiva garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, lo svecchiamento

dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese. ».

14.39

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) potenziare il livello di formazione professionale del personale delle Agenzie fiscali nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale; ».

14.40

NICITA

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« *h-bis*) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali. ».

14.41 (id. a 14.42)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

14.42 (id. a 14.41)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

14.43

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: « prevedere » fino a: « dell’invio » con le seguenti: « razionalizzare ».

14.44

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera i), sostituire le parole: « nei mesi di agosto e dicembre » con le seguenti: « nel mese di agosto »;*

b) *sopprimere la lettera l).*

14.45

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: « nei mesi di agosto e dicembre » con le seguenti: « nel mese di agosto ».

14.46

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

14.47

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , attraverso l’introduzione di un tasso di interesse in misura unica. ».

14.48

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis*) prevedere che il termine di versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali coincida con quello della dichiarazione dei redditi ».

14.49

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente:

« *m-bis*) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese. ».

14.50

DAMIANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « includendo anche il settore delle fiere internazionali ».

14.51

ORSOMARSO, COSENZA, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater*, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; ».

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, la lettera g) è abrogata.

14.52

DAMIANI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) definire le procedure amministrative e l'imposta di consumo per l'immissione temporanea sul mercato dei campioni dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentati nell'ambito di fiere internazionali. ».

14.0.1

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) gestione di una piattaforma telematica;

3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

3) le finalità del trattamento;

4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati. »

14.0.2

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali

con minore capacità fiscale, valutando altresì l'opportunità di rivedere gli attuali schemi perequativi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento

per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, in applicazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, comma 1, nonché eventuali ulteriori disposizioni attuative del predetto articolo 24. ».

Art. 15.

15.1 (id. a 15.2, 15.3, 15.4, 15.5)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Sostituire la rubrica con la seguente: « Procedimenti accertativi, di adesione e compliance ».

15.2 (id. a 15.1, 15.3, 15.4, 15.5)

TURCO, CROATTI

Sostituire la rubrica con la seguente: « (Procedimenti accertativi, di adesione e compliance) ».

15.3 (id. a 15.1, 15.2, 15.4, 15.5)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Sostituire la rubrica con la seguente: « Procedimenti accertativi, di adesione e compliance ».

15.4 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.5)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire la rubrica con la seguente: « Procedimenti accertativi, di adesione e compliance ».

15.5 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.4)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Sostituire la rubrica con la seguente: « (Procedimenti accertativi, di adesione e compliance) »

15.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo 15.

15.7

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: « circoscrivere a specifiche fattispecie, da individuarsi per ragioni oggettive, la possibilità di impiego di meccanismi presuntivi finalizzati alla ricostruzione dell'imponibile e ».

15.8

LOTTITO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: « fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato ».

15.9

LOTTITO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola: « congruo » con le seguenti: « non inferiore a 60 giorni »

15.10

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) previsione della sospensione dei termini di impugnazione e di esecutività dell'atto impositivo in presenza di istanza di sgravio, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla risposta dell'ente impositore; ».

15.11

LOTTITO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

« 2-bis) previsione che le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione; ».

15.12

LOTTITO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: « a carico dell'ente impositore » aggiungere le seguenti: « , a pena di nullità ».

15.13

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: « di formulare espressa », inserire le seguenti: « , specifica e articolata ».

15.14

TUBETTI, CASTELLI, ORSOMARSO, MAFFONI, MELCHIORRE

All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

« d-bis) introdurre, nel rispetto della normativa comunitaria e delle deliberazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento dei regimi doganali, con particolare riguardo a quanto previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea; ».

15.15

LOTITO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « intelligenza artificiale » aggiungere le seguenti: « , superando l'accertamento presuntivo ».

15.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla de-

libera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa; ».

15.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera f):*

sopprimere i numeri 1.2) e 1.8);

al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: « , fino alla possibilità di integrale esclusione » fino alle parole: « anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili »;

sopprimere i numeri 1.9.2); 1.9.3); 2);

b) *alla lettera g), sopprimere il numero 2).*

15.18

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:

sopprimere il numero 1.8);

al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: « , fino alla possibilità di integrale esclusione » fino alla fine del numero;

sopprimere il numero 1.9.2);

sopprimere il numero 1.9.3);

sopprimere il numero 2);

alla lettera g), sopprimere il numero 2).

15.19

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).

15.20 (id. a 15.21, 15.22)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto n. 1.3) con il seguente:

« 1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate ».

15.21 (id. a 15.20, 15.22)

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

« 1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate ».

15.22 (id. a 15.20, 15.21)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

« 1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate ».

15.23

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) numero 1), punto 1.3), dopo le parole: « Agenzia delle entrate » aggiungere le seguenti: « e della Guardia di finanza »;

b) numero 2), punto 2.4), dopo le parole: « accertamento » aggiungere le seguenti: « anche scaturito da controlli, ».

15.24

LOTITO

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.5), dopo le parole « contraddittorio preventivo » aggiungere le seguenti: « ed endoprocedimentale ».

15.25

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera f), numero 1, al capoverso numero 1.6), aggiungere, infine, le seguenti parole: « ammettendo in questi casi la compensazione orizzontale dei crediti fiscali; ».

15.26 (id. a 15.27, 15.28, 15.29)

MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente:

« 1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati; ».

15.27 (id. a 15.26, 15.28, 15.29)

LOTTITO

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:*

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; »;

b) *dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente:*

« 1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati; ».

15.28 (id. a 15.26, 15.27, 15.29)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera f), numero 1.9), apportare le seguenti modifiche:

a) *il numero 1.9.1) è sostituito dal seguente:*

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti

dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; »;

b) *dopo il numero 1.9.3) è aggiunto infine il seguente:*

« 1.9.4) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati; ».

15.29 (id. a 15.26, 15.27, 15.28)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

« 1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; »

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) inserire il seguente:

« 1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati; ».

15.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: « , fino alla possibilità di integrale esclusione » fino alla fine del numero.

15.31

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.2).

15.32 (id. a 15.33)

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente:

« 1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali ».

15.33 (id. a 15.32)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente:

« 1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali ».

15.34

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera f), il punto 1, sub n. 1.9.2) è sostituito dal seguente:

« 1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infede-

dele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali ».

15.35

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera f), numero 1.9.2) sostituire le parole « , con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele » con le seguenti: « , anche specifiche per i reati commessi all'estero » e sopprimere le parole « aderenti al regime di adempimento collaborativo ».

15.36

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.3).

15.37 (id. a 15.38, 15.39)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

15.38 (id. a 15.37, 15.39)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

15.39 (id. a 15.37, 15.38)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 2).

15.40

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: « anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione », aggiungere le seguenti: « ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; ».

15.41

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera f), numero 2.1), dopo le parole: « tecnologie a sua disposizione » inserire le seguenti: « ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili ».

15.42

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera f), numero 2, al capoverso numero 2.1), dopo le parole: « anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione » aggiungere, infine, le seguenti: « nonché sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; ».

15.43

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole: « ; ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione. ».

15.44

LOTITO

Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire la parola: « documentato » con la seguente: « dichiarato ».

15.45

LOTITO

Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire le parole: « a prestabilite soglie ritenute significative » con le seguenti: « in misura significativa rispetto al dichiarato ».

15.46 (id. a 15.47, 15.48, 15.49, 15.50)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente:

« 2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4); ».

15.47 (id. a 15.46, 15.48, 15.49, 15.50)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente:

« 2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4); »

15.48 (id. a 15.46, 15.47, 15.49, 15.50)

LOTTITO

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

« 2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4); ».

15.49 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.50)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

« 2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4) ».

15.50 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.49)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

« 2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4); ».

15.51

SALVITTI, BIANCOFIORE

Nel comma 1, lettera f), dopo il n. 2), è inserito il seguente:

« 3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito

complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente n. 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali. ».

15.52

LOTTITO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

« *f-bis*) prevedere che nelle transazioni fiscali di durata superiore a 15 anni, che non hanno comportato una riduzione, al netto di sanzioni e interessi, del debito tributario originario, il contribuente in regola con i pagamenti della rateizzazione e gli adempimenti fiscali correnti, ottenga al compimento del 15° anno una riduzione del debito tributario di cui sopra; ».

15.53

LOTTITO

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) la previsione che l'Amministrazione finanziaria prima di emettere l'avviso di accertamento deve valutare la portata degli elementi probatori raccolti per verificare che sussistano ragioni oggettive a fondamento della pretesa impositiva, anche secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; ».

15.54

LOTTITO

Al comma 1, lettera g), n. 1), dopo le parole: « e delle scritture contabili » aggiungere le seguenti: « e dei supporti documentali e probanti ».

15.55 (id. a 15.56, 15.57)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote; ».

15.56 (id. a 15.55, 15.57)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote; ».

15.57 (id. a 15.55, 15.56)

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote; ».

15.58

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere il numero 2).

15.59

LOTTI

Al comma 1, lettera g), n. 3), dopo la parola « reddito » aggiungere la seguente: « netto ».

Art. 16.**16.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo 16.

16.2

TURCO, CROATTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 16.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle

entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell’introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all’evasione fiscale. »

16.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche con riferimento » aggiungere le seguenti: « alle sanzioni amministrative e ».

16.4

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo » con le seguenti: « dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli agenti della riscossione degli enti territoriali ».

16.5

LOTITO

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) l’ampliamento delle forme di pagamento; »

16.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a):**sopprimere i numeri 1) e 5);**al numero 9), le parole: « verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1) » sono sostituite dalle seguenti: « valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione ».*

16.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1) e 5).

16.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).**Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:**sopprimere il numero 5);**al numero 9), sostituire le parole da: « verificare la conformità » fino a: « numero 1) » con le seguenti: « valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione. ».*

16.9

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:**« 1-bis) incentivare la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti territoriali nelle attività di riscossione dei tributi e di contrasto all'evasione fiscale. ».*

16.10

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « con possibilità di discarico » fino alla fine del numero con le seguenti: « solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose; ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sopprimere il numero 9.1);

sopprimere il numero 9.2).

16.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili » con le seguenti: « e, con possibilità di discarico anticipato laddove sia accertata la concreta inesigibilità del credito in merito all'assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; ».

16.12

PUCCIARELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:

« 7-bis) in coerenza con il criterio specifico di cui alla lettera c), una disciplina transitoria che preveda l'allungamento dei piani di rateizzazione di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

16.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 9 con il seguente:

« 9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di valutare l'efficacia e verificare la conformità dell'attività di

recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità, esigibilità ed efficacia ».

16.14 (id. a 16.15)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente numero:

« 9-bis) la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva dei crediti erariali iscritti a ruolo da oltre ventiquattro mesi, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso. ».

16.15 (id. a 16.14)

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'articolo 16, comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente numero:

« 9-bis) la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva dei crediti erariali iscritti a ruolo da oltre ventiquattro mesi, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso. ».

16.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a

casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento; ».

16.17

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine; ».

16.18

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria, garantendo che ogni atto sia corredato da adeguata motivazione e che, in caso di motivazione non sufficiente e soccombenza dell'amministrazione finanziaria, sia disposto un supplemento di istruttoria; ».

16.19 (id. a 16.20)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.20 (id. a 16.19)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate, riservando le misure di maggior favore ai contribuenti in oggettiva difficoltà economica. ».

16.22

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà; ».

16.23

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, prevedendo un numero massimo di rate a 120 e la possibilità di accedere alla rateazione anche in presenza di esigenze di liquidità autocertificate dai contribuenti ».

16.24

CROATTI, TURCO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.25

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

16.26

ROMEO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 3) con il seguente:

« 3) Razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento del sistema nazionale della riscossione, anche mediante l'integrazione e l'interscambio di informazioni tra sistemi ».

16.27

LOTTITO

Al comma 1, lettera d), al numero 3) sostituire le parole: « e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari » con le seguenti: « della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari in misura complessivamente non superiore alla debenza ».

16.28

LISEI, ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

All'articolo 16, comma 1, lettera d), numero 3, sostituire le parole: « razionalizzazione e l'automazione », con le seguenti: « razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione ».

16.29

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera d), punto 3) sostituire le parole: « la razionalizzazione e l'automazione » con le seguenti: « la semplificazione e l'informatizzazione ».

16.30

RONZULLI, LOTITO

Al comma 1, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: « e l'automazione ».

16.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

16.32

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

16.33

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire:

1) la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

2) l'interoperabilità e la condivisione dei dati tra i due enti, al fine di escludere che alle istanze dei contribuenti possa essere opposta la diversa natura delle attività svolta dagli stessi ».

16.34

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione anche attra-

verso l'eventuale trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità, salvaguardando la posizione economica, giuridica, contrattuale, e previdenziale delle medesime. ».

16.35

TUBETTI, CASTELLI, MELCHIORRE, ORSOMARSO, MAFFONI

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: « , specificando nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane venga salvaguardata la posizione economica complessiva, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione al fondo speciale di previdenza obbligatorio del settore, così come attualmente normato ».

16.36 (id. a 16.37)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: « con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale. ».

16.37 (id. a 16.36)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: « , con la salvaguardia della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale. ».

16.38

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) garantire, con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, da implementarsi in esecuzione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, garantire che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario; ».

16.39

LOTTITO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno; ».

16.40

LOTTITO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno; ».

16.41

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , stabilendo termini perentori per l'erogazione degli stessi, anche differenziati per entità e comunque non superiori a 30, 60 e 90 giorni ».

16.42 (id. a 16.43)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione; ».

16.43 (id. a 16.42)

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione; ».

16.44

LOTITO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « ai rimborsi » aggiungere, in fine, le seguenti: « , prevedendone l'esecuzione entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza dei termini accertativi; ».

16.45

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« h-bis. Prevedere una specifica disciplina dell'espropriazione dei beni mobili registrati da parte dell'ente della riscossione secondo modalità che salvaguardino i casi di beni strumentali all'attività di impresa, stabilendo soglie al di sotto delle quali è inibita l'azione di espropriazione dei beni mobili registrati, nonché una disciplina in materia di ipoteca iscritta sugli stessi beni. ».

16.46 (id. a 16.47, 16.48)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione; ».

16.47 (id. a 16.46, 16.48)

LOTITO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione. ».

16.48 (id. a 16.46, 16.47)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione; ».

16.49

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:

« *h-bis*) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agazia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi. ».

16.50

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:

« *h-bis*) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento. ».

16.51

SIGISMONDI, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, ORSOMARSO, TUBETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti.”. ».

16.52

DAMIANI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24-*ter* del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai

biocarburanti commerciali, laddove utilizzati come prodotti equivalenti del gasolio commerciale. ».

16.0.1

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera *a)*, introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva. ».

Art. 17.

17.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo 17.

17.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

17.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).**Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).*

17.4

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.5

BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) il completamento, entro il 2024, della migrazione sull'applicativo SIGIT WEB o su altro e più veloce ed efficiente applicativo, di tutte le operazioni per la gestione del contenzioso da parte delle segreterie delle corti di giustizia tributaria; ».

17.6 (id. a 17.7)

LOTTITO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

« 4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, si svolgono in presenza presso la sede della corte

di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione; ».

17.7 (id. a 17.6)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

« 4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono in presenza presso la sede della corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione; ».

17.8

BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

« 4-bis) l'introduzione di un sistema automatizzato per l'invio dei link di collegamento alla discussione da remoto alle parti che ne abbiano fatto istanza; ».

17.9

LOTTITO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:

1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

3) il concetto di “lite temeraria” sia introdotto anche a carico dell’ente riscossore, anche con riferimento all’emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessante al contribuente;

4) sia esclusa l’automatica l’applicazione dell’istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente; ».

17.10 (id. a 17.11)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) Rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo ».

17.11 (id. a 17.10)

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo ».

17.12

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito » con le seguenti: « entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo ».

17.13

LOTTITO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) nelle controversie che ammettono alla procedura di reclamo e mediazione, prevedere che le apposite strutture di cui all'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 realizzino la concreta scissione degli organi giudicanti; ».

17.14

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

« *e-bis*) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; ».

17.15

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

17.16

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

« *g*) disciplinare i requisiti, le condizioni e le incompatibilità atti a garantire l'autonomia l'indipendenza e la professionalità dei magistrati tributari; ».

17.17

BIANCOFIORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *i*) prevedere che il pagamento del contributo unificato tributario venga effettuato sulla somma del valore dei singoli atti impugnati; ».

b) *conseguentemente, inserire la seguente:*

« l) prevedere che, nel caso in cui il ricorrente sia presente in giudizio senza assistenza tecnica, il valore della causa ai sensi dell'art. 14 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, venga desunto dalla segreteria dal valore dell'atto impugnato o menzionato nel ricorso ».

17.18

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

17.19

LOTITO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

« h-bis) prevedere un obbligo di motivazione rafforzata in capo alle Corti di Giustizia tributaria che intendano discostarsi, nella propria decisioni, dalle conclusioni raggiunte nel processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione quando nel processo tributario si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. ».

17.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello

tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria; ».

17.0.1

GASPARRI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.340, al comma 2-*quinquies* sono aggiunte infine le seguenti parole: « ; possono presentare atti societari non notarili su « incarico “dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.” ».

Art. 18.

18.1 (id. a 18.2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

18.2 (id. a 18.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo 18.

18.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

« 1-bis) disapplicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti creditori con la pubblica amministrazione per importi scaduti pari e sino alla concorrenza del debito d'imposta ».

18.4

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « , prevedendo che la mancata condanna o il mancato accertamento abbia efficacia nell'altro processo, nonché ».

18.5

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole: « rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario » inserire le seguenti: « , prevedendo che la sentenza di assoluzione abbia efficacia per la definizione di quest'ultimo, nonché ».

18.6

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2-bis) attribuire specifico rilievo ai provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento penale che sanciscano l'irrilevanza penale della fattispecie, l'archiviazione della posizione o l'assoluzione del soggetto coinvolto, anche ai fini della valutazione sulla eventuale impossibilità di elevazione del recupero tributario ».

18.7 (id. a 18.8, 18.9, 18.10)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) *sostituire le parole:* « da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime » *con le parole:* « da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* « Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate ».

18.8 (id. a 18.7, 18.9, 18.10)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) *sostituire le parole:* « da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime » *con le parole:* « da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* « Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate ».

18.9 (id. a 18.7, 18.8, 18.10)

LOTITO, DAMIANI

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) *sostituire le parole:* « da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime » *con le parole:* « da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* « Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove appli-

cabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate ».

18.10 (id. a 18.7, 18.8, 18.9)

SALVITTI, BIANCOFIORE

All’articolo 18, comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) *sostituire le parole:* « da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime » *con le parole:* « da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* « Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate. ».

18.11

LOTITO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

« 3-bis) introdurre una rigorosa distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti; ».

18.12

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

« 3-bis) introdurre una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; ».

18.13 (id. a 18.14)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

« 3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale; ».

18.14 (id. a 18.13)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

« 3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale; ».

18.15 (id. a 18.16, 18.17)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.16 (id. a 18.15, 18.17)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.17 (id. a 18.15, 18.16)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: « non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso » aggiungere le seguenti: « previa verifica della complessiva capacità patrimoniale del contribuente e dell'inesistenza di crediti di qualunque genere anche presso terzi. ».

18.19

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale.

18.20

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2-bis) prevedere che, per i reati che si considerano integrati al superamento di determinate soglie di punibilità di imposta evasa o non versata o di elementi attivi sottratti ad imposizione o passivi inesistenti, l'azione penale possa esercitarsi solo dopo l'accertamento definitivo del dovuto nel processo tributario, ferma la sospensione dei termini di prescrizione di tali reati fino alla data di detto accertamento, nonché la libera valutazione di quest'ultimo da parte del giudice penale ai fini probatori ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del codice di procedura penale ».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) prevedere l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2-bis) »;

e, al comma 3, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

« 1-bis) prevedere l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2-bis) ».

18.21

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2-bis) definire ulteriori ipotesi di non punibilità e circostanze attenuanti, in particolare che tengano conto della obiettiva incertezza della disciplina di riferimento, nonché delle attività poste in essere per riparare il danno cagionato; ».

18.22

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera c), punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: « , prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo; ».

18.23

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

18.24

MELCHIORRE, ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Al comma 1, alla lettera c) dopo il numero 4, inserire il seguente:

« 4-bis) rivedere la disciplina dell'imposta di soggiorno, al fine di ridurre le sanzioni in capo al soggetto responsabile del pagamento dei canoni o dei corrispettivi, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, anche

nell'ambito della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti indicati dalla normativa e dei regolamenti comunali. ».

18.25

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto il Governo osserva anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l'applicazione delle sanzioni sia collegata alle violazioni dell'adempimento dichiarativo, piuttosto che alle violazioni degli adempimenti ad esso strumentali;

b) rivedere la disciplina sanzionatoria applicabile nel caso di cui alla lettera g-ter) dell'articolo 7, prevedendo in capo al cessionario o al committente la sanzione in misura fissa. ».

18.0.1

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

« TITOLO III-bis

FISCALITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Art. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo

119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevenendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, in applicazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, comma 1, nonché eventuali ulteriori disposizioni attuative del predetto articolo 24. ».

18.0.2

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

« TITOLO III-bis

FISCALITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Art. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119

della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e at-

tività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) per le province e le città metropolitane una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale in misura percentuale non inferiore al 10 per cento;

d) inoltre, per le province e le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale. ».

18.0.3

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

*Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:***« TITOLO III-bis****TRIBUTI REGIONALI****Art. 18-bis.***(Tributi regionali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale. ».

Art. 19.

19.1 (id. a 19.2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

19.2 (id. a 19.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

19.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « Anche con riferimento alla conversione in euro di tutte le cifre in lire con arrotondamento ».

19.4

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea, evitando richiami normativi non indispensabili e assicurando che ciascuna disposizione normativa sia semanticamente chiara e concettualmente au-

tosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; ».

19.5

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: « codificata » con le seguenti: « al fine di assicurare che il codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge ».

19.6

TURCO, CROATTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'uti-

lizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 3-*bis* ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti. »

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti le parole: « nonché disposizioni in materia di tutela dei dati personali ».

Art. 020.

020.1

TURCO, CROATTI

All'articolo, premettere il seguente:

« Art. 020.

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di

emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo. ».

020.2

TURCO, CROATTI

*All'articolo, premettere il seguente:***« Art. 020.***(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni

dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo. »

Art. 20.

20.1 (id. a 20.2, 20.3)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: « o i risparmi di spesa. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura. ».

20.2 (id. a 20.1, 20.3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: « o i risparmi di spesa. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura. ».

20.3 (id. a 20.1, 20.2)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura. ».

20.0.1 (id. a 20.0.2)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 20-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale. ».

20.0.2 (id. a 20.0.1)

TESTOR, DREOSTO, SPELGATTI, GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 21***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale. ».

20.0.3 (id. a 20.0.4)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 20-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. ».

20.0.4 (id. a 20.0.3)

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art.20-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) riferisce sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere per le parti di competenza.

Con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'anno finanziario 2022, dà conto innanzitutto dello stato di previsione dell'allora Ministero dell'istruzione, contenuto nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), il quale recava previsioni iniziali di spesa pari a euro 51.035,2 milioni in conto competenza e a euro 51.369,7 milioni in conto cassa, variate, rispettivamente, in sede di previsioni definitive di spesa nel conto consuntivo, in euro 56.030,5 milioni in conto competenza (con un incremento di euro 4.995,3 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali) ed euro 56.783,7 milioni in conto cassa (con un incremento di euro 5.414 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali).

Fa presente che le spese del Ministero riguardano principalmente la parte corrente (97,3 per cento in conto competenza), ed in particolare le spese per redditi da lavoro dipendente pari all'87,3 per cento della dotazione complessiva (in conto competenza).

Dopo aver dato conto in dettaglio delle due missioni presenti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione – « Istruzione scolastica » e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » – evidenzia che la consistenza dei residui alla fine dell'esercizio 2022 è pari a euro 4.570,6 milioni (rispetto a euro 3.794,6 milioni del 2021) e che l'incidenza percentuale della spesa finale per il Ministero dell'istruzione, sul bilancio dello Stato 2022, è pari al 6,5 per cento (come per il rendiconto 2021).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca contenuto nella legge di bilancio 2022, pone in evidenza che esso recava previsioni iniziali di spesa pari a euro 13.637,8 milioni in conto competenza e a euro 13.681,5 milioni in conto cassa, variate, rispettivamente, in sede di previsioni definitive di spesa nel conto consuntivo, in euro 13.427 milioni in conto competenza (con una diminuzione di euro 210,8 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali) ed euro 13.572,8 milioni in conto cassa (con una diminuzione di euro 108,7 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali).

Le spese del Ministero dell'università e della ricerca riguardano principalmente la parte corrente (il 75,4 per cento in conto competenza).

Dopo aver offerto il quadro specifico delle tre missioni presenti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca – « Ricerca e innovazione », « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » – precisa che la consistenza dei residui, alla fine dell'esercizio 2022, è pari a euro 3.258,5 milioni (rispetto a euro 2.361,2 milioni del 2021) e che l'incidenza percentuale della spesa finale del Ministero dell'università e della ricerca, sul bilancio dello Stato 2022, è pari all'1,6 per cento (come per il rendiconto 2021).

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero della cultura, contenuto nella legge di bilancio 2022, esso recava previsioni iniziali di spesa pari a euro 3.966,7 milioni in conto competenza e a euro 4.336 milioni in conto cassa, variate, rispettivamente, in sede di previsioni definitive di spesa del conto consuntivo, in euro 4.337,9 milioni in conto competenza (con un incremento di euro 371,2 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali) ed euro 4.854,7 milioni in conto cassa (con un incremento di euro 518,7 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali).

Le spese del Ministero della cultura riguardano principalmente la parte corrente (il 56,1 per cento in conto competenza).

Dopo aver analizzato nel dettaglio le tre missioni presenti nello stato di previsione del Ministero della cultura – « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », « Ricerca e innovazione » e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » – pone in evidenza che la consistenza dei residui alla fine dell'esercizio 2022 è pari a euro 2.828,1 milioni (rispetto a euro 2.414 milioni del 2021) e l'incidenza percentuale della spesa finale del Ministero della cultura, sul bilancio dello Stato, nel rendiconto 2022, è pari allo 0,5 per cento (come nel rendiconto 2021).

Fornisce, inoltre, alcune specificazioni in relazione ai programmi « Ricerca di base e applicata » e « Attività ricreative e sport » nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Passa poi al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, con riferimento al quale dà conto delle previsioni iniziali di bilancio per il 2023 nonché delle previsioni assestate per il 2023 per il Ministero dell'istruzione e del merito (Tabella 7), per il Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11) e per il Ministero della cultura (Tabella 14).

Fa cenno, infine, a ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione in altri stati di previsione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il senatore Melchiorre per l'articolata relazione, rileva che il rendiconto per l'anno finanziario 2022 reca tracce degli interventi posti in essere dal precedente Governo. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sul disegno di legge di rendiconto in ragione degli elementi di continuità che il Governo corrente ha inteso mantenere rispetto al passato.

Per quanto riguarda il disegno di legge recante assestamento per l'anno finanziario 2023, pur apprezzando le dotazioni relative al settore della cultura, ritiene che in altri ambiti, inclusi taluni non rientranti nelle materie di competenza della Commissione, le risorse stanziare non siano soddisfacenti. Preannuncia, pertanto, l'espressione di un parere contrario da parte del proprio Gruppo.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), pur manifestando la condivisione del suo Gruppo sugli incrementi di risorse previsti in sede di assestamento in relazione a determinati settori, lamenta la mancata specificazione dei criteri di assegnazione delle risorse, con particolare riguardo alle risorse destinate al Fondo unico dello spettacolo (FUS). Sottolinea, al riguardo, come alcuni provvedimenti in discussione intendano attingere alle suddette risorse per finanziare iniziative che non presentano i requisiti per accedere ai finanziamenti del FUS.

Anche con riferimento ai settori dell'università e della scuola, rileva la carenza di specificazioni in merito ai criteri di distribuzione e di utilizzo delle risorse.

In ragione di quanto osservato, preannuncia un voto di astensione sul disegno di legge recante rendiconto per l'anno finanziario 2022 e un voto contrario sul disegno di legge recante assestamento per l'anno finanziario 2023.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola al relatore per la presentazione delle proposte di parere sui provvedimenti in titolo.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) propone l'espressione di parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 791.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, preannuncia sin d'ora anche il voto favorevole sul disegno di legge di assestamento, che esprime la visione del Governo riguardo ai temi di competenza della Commissione.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge recante rendiconto per l'anno finanziario 2022, che viene approvata.

Pone indi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge recante assestamento per l'anno finanziario 2023, che risulta approvata.

(790) Deputato MOLINARI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro).

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e prevede che alla conclusione dei lavori essa presenti alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Specifica che è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 2, è composta da quindici senatori e da quindici deputati ed è tenuta a svolgere i compiti individuati all'articolo 3.

Evidenzia che alla Commissione è attribuito, tra gli altri, il compito di approfondire, in particolare determinati aspetti della gestione dell'emergenza da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità (articolo 3, comma 1, lettera *s*). Per quanto di interesse, tra i suddetti aspetti è ricompreso l'acquisto di banchi a rotelle

per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni.

La Commissione – prosegue il Presidente relatore – è, inoltre, tenuta a verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali. È tenuta altresì a valutare se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti (articolo 3, comma 1, lettera *t*)).

Per quanto concerne più specificamente la scuola, sottolinea che la Commissione ha il compito di valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico, tra cui l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di chiusura delle scuole e di approvvigionamento dei dispositivi di didattica a distanza, dei relativi software e degli strumenti igienico-sanitari (articolo 3, comma 1, lettera *z*)).

Ricorda, al riguardo, che il settore della scuola è stato direttamente interessato dall'interruzione – per diversi periodi – delle attività di insegnamento in presenza, sostituite dalla didattica a distanza (DAD). Con il rientro nelle classi, sono state adottate misure sanitarie di tipo preventivo, come l'uso delle mascherine nei locali scolastici e la necessità di osservare periodi di quarantena nelle classi interessate dal contagio, con la possibilità per gli studenti di rientrare in aula solo dopo aver effettuato un tampone con esito negativo.

Menziona, infine, gli articoli 4, 5 e 6, i quali riguardano, rispettivamente, i poteri della Commissione, l'acquisizione di atti e documenti e l'obbligo del segreto, nonché l'articolo 7 concernente l'organizzazione interna e il funzionamento della Commissione.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), il quale esprime le riserve del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, ferma restando la non contrarietà, in linea di principio, sull'opportunità di istituire una commissione di inchiesta, tenuto conto che il Paese ha diritto di conoscere con quali modalità sono state assunte le decisioni e quali eventuali errori o incertezze siano intervenuti.

Obietta, tuttavia, che il risultato dell'indagine è condizionato dal punto di vista dal quale l'osservatore si pone. Ritiene, in particolare, limitata una inchiesta che circoscrive il suo oggetto alle azioni poste in essere dal Governo *pro tempore* e dalla gestione commissariale, considerato che la sanità è materia di competenza regionale.

In ragione del personale diretto coinvolgimento nelle vicende sanitarie intercorse nel periodo della pandemia, evidenzia che le responsabilità delle regioni non potranno comunque non emergere, in quanto il pro-

cesso decisionale del Governo *pro tempore* è stato caratterizzato da una continua interazione con i governi regionali.

Nel ribadire il suo dissenso rispetto alla impostazione del progetto di inchiesta, si dichiara convinto che l'indagine in discussione potrà rendere una visione soltanto parziale e di dubbia veridicità di quanto realmente accaduto.

Il senatore SPERANZON (*FdI*), anche con riferimento all'intervento che lo ha preceduto, ricorda che l'istituzione, da parte della regione Veneto, di una commissione *ad hoc*, con il compito di indagare sui fatti e sulle scelte del governo regionale nel corso dell'emergenza sanitaria, ha trovato concordi tutte le forze politiche.

Esorta, pertanto, i rappresentanti politici nazionali ad assumere il medesimo approccio, nella convinzione che lo svolgimento di un'indagine non può generare timori in coloro che hanno operato nell'interesse della comunità.

Conclude evidenziando che la maggioranza, con l'istituzione della commissione in discussione, ottempera a un mandato ad essa espressamente conferito dal corpo elettorale.

Anche la senatrice BUCALO (*FdI*), nel condividere quanto dichiarato dal senatore Speranzon, ritiene necessario lo svolgimento di una indagine volta a verificare se le decisioni assunte siano state corrette, se ci siano state omissioni o comportamenti errati e, in caso affermativo, quali ne siano state le motivazioni. Il principio di indagine – prosegue la senatrice – è un principio fondamentale dell'ordinamento democratico.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria si è dilatata in una emergenza sociale ed economica, giudica doveroso accertare quali ragioni abbiano indotto il Governo *pro tempore* ad utilizzare finanziamenti destinati ad altri obiettivi in ambito scolastico per acquistare oggetti di dubbia utilità, quali i banchi con le rotelle che non hanno avuto alcun impiego o mascherine inadeguate alle esigenze dei bambini.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si dichiara favorevole alla istituzione della Commissione in discussione, la quale, lungi dal volersi porre come un tribunale, è intesa a stabilire i fondamenti perché in futuro si eviti di cadere in errori già compiuti.

Annovera tra gli errori compiuti in passato la decisione, assunta a suo tempo dal presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), di chiudere il Servizio di diagnosi e prevenzione epidemiologica, il quale rappresentava un punto di riferimento scientifico a livello europeo che, se fosse stato ancora in funzione al momento dell'esplosione della emergenza sanitaria, avrebbe esercitato un ruolo di guida sia nella prevenzione sia nella gestione della medesima, attraverso la predisposizione di un piano nazionale di intervento.

Ricorda, al riguardo, come la decisione di chiudere il servizio nazionale di epidemiologia fu assunta in contrasto con la quasi totalità degli epidemiologi all'epoca iscritti all'albo.

Ritiene, pertanto, doverosa l'istituzione di una commissione che effettui una ricognizione scientifico-politica di quanto accaduto e si dice certo che da essa emergeranno risultati preziosi in prospettiva futura.

La senatrice ALOISIO (*M5S*), richiamando la sua personale esperienza di responsabile di una struttura diagnostica oltre che di microbiologa, fa presente che i fenomeni pandemici ricorrono ogni secolo, in ragione del naturale indebolirsi del patrimonio anticorpale, che successivamente si ricostituisce.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nell'osservare che il tema in discussione è articolato e complesso, evidenzia che non può esservi una contrarietà di principio alla istituzione di una commissione che indaghi sul periodo storico più tragico dal dopoguerra, nell'ottica di intraprendere un percorso che renda il Paese meno impreparato qualora dovessero presentarsi analoghe evenienze.

Esprime, tuttavia, la sua contrarietà sull'impostazione del progetto in discussione che, escludendo i governi regionali dall'ambito di indagine, ingenera dubbi sulle reali intenzioni dei proponenti e su un possibile utilizzo strumentale dell'attività dell'istituenda commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto che vi sono ulteriori richieste di intervento e considerato l'imminente avvio dei lavori dell'Aula, propone di convocare un'ulteriore seduta nella giornata odierna al fine di concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulla « Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orche- strali (ICO) » (n. 66)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che si è concluso il ciclo di audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e concede la parola al relatore.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che fa tesoro delle indicazioni emerse nel corso della procedura informativa.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di venerdì 28 luglio il termine per la presentazione di eventuali osservazioni allo schema di risoluzione presentato dal relatore.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Melchiorre formalmente cessa di far parte della Commissione in favore del senatore Butti. Poiché quest'ultimo è membro del Governo, il senatore Melchiorre continuerà comunque, in sostituzione del senatore Butti, a partecipare ai lavori della Commissione.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) si congratula per l'avvenuta elezione del senatore Melchiorre a Vicepresidente della 6^a Commissione permanente.

La Commissione unanime si associa alle congratulazioni rivolte al senatore Melchiorre e si rallegra per la sua permanenza anche presso la 7^a Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, è convocata un'ulteriore seduta oggi alle ore 15,30, compatibilmente con i lavori dell'Aula.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 66

La 7^a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO),

premessi che:

le ICO, riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successivi provvedimenti, « hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali che si svolgono sul territorio »;

la funzione istituzionale delle ICO, oggi, in particolare, si esplica attraverso la diffusione della musica classica sul territorio nazionale, attraverso la promozione del nuovo repertorio contemporaneo e il ricorso ai giovani artisti italiani, nonché attraverso iniziative – anche multidisciplinari – rivolte ai giovani e a più ampie fasce di popolazione, alla formazione e alla promozione della musica italiana all’estero;

come è stato da più parti variamente rilevato e sottolineato, le Orchestre italiane costituiscono un’opportunità di sviluppo culturale e, al tempo stesso, economico per il Paese, ma potrebbero far meglio e di più se solo potessero contare su una diversa considerazione e su un maggiore sostegno e soprattutto se venissero « sfruttate » dalle Istituzioni, anche al fine di poter rilanciare e far crescere la produzione culturale, nonché di offrire nuove opportunità di conoscenza e di lavoro;

più ancora le ICO (insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche) dovrebbero essere messe nella condizione di assolvere, in estrema sintesi, un’attenta funzione sociale, principalmente, ma non esclusivamente, sul territorio su cui insistono. Ciò significa una rinnovata capacità di « fare rete », nonché di consolidamento di programmazione e prospettiva, attraverso una connessione strutturale con l’intera filiera degli studi musicali nei diversi profili scolastici: dal sistema 0-6 anni fino all’Università – giovi qui segnalare, presso la 7^a Commissione del Senato, un disegno di legge del gruppo del Movimento 5 Stelle sull’« istituzione di Scuole dell’infanzia a indirizzo musicale » –, anche nell’ottica di acquisizione di competenze e creazione di nuovo pubblico;

ancor più in virtù del particolare frangente storico: considerando, cioè, come la pandemia e le relative norme emergenziali adottate nel corso dell'ultimo triennio abbiano, in particolare e com'è noto ampiamente, penalizzato in modo significativo le iniziative culturali *tout court* e lo spettacolo dal vivo in particolare, si deve considerare, in ottica di impellente potenziamento e rilancio del settore, come la storia e la cultura operistiche e sinfoniche italiane costituiscano un patrimonio immateriale inestimabile che deve essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, ma anche per le innegabili positive ricadute in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

istituzioni diverse, territori e tradizioni diversi devono essere posti nella condizione di maggiormente « dialogare » tra loro, come ad esempio attraverso una rete di festival in grado di valorizzare l'immenso patrimonio musicale e identitario del Paese;

considerato che:

le ICO hanno sede in dieci regioni ma operano sull'intero territorio nazionale e rappresentano il maggior polo di produzione musicale, insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche. Possono vantare una forza lavoro complessivamente occupata a vario titolo (i dati si riferiscono all'anno 2019) di 2.867 persone, un'offerta di oltre 1.300 concerti all'anno distribuita su tutto il territorio nazionale (per circa 620.000 spettatori), con una attività di distribuzione molto capillare nel territorio nazionale;

alle ICO è stato destinato nel 2021 un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) pari a 16.282.017,04 euro (ovvero il 22,13 per cento del totale complessivamente destinato al settore della musica, che ammonta a 73.545.709,41 euro);

su 14 ICO riconosciute ai sensi di legge, al momento, solo 12 accedono al contributo pubblico statale a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Si tratta delle seguenti: Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Fondazione « I pomeriggi musicali », Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Orchestra regionale Toscana, Fondazione Orchestra regionale delle Marche, Istituzione sinfonica abruzzese, Orchestra sinfonica di Bari, Orchestra della Magna Grecia, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana;

considerato altresì che:

l'attività delle ICO si differenzia da quella di tutti gli altri enti del settore per la dinamicità della programmazione che permette una reale diffusione della musica classica di qualità nel territorio nazionale;

i contributi per l'anno 2022 sono stati assegnati, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2021, a fine aprile 2023; la quota del Fondo per lo Spettacolo per l'anno 2022 in favore delle ICO (di cui all'articolo 19, comma 1) è pari a 17.391.098,84 euro mentre quella per le nuove orchestre (di cui all'articolo 19, comma 3) è di euro 1.750.000, a fronte di un Fondo per lo Spettacolo pari a euro 423.191.856 di cui euro 81.000.000 destinati all'ambito Musica;

nel 2022 (con riferimento al FUS) è stato concesso un contributo straordinario finalizzato alla nascita di orchestre stabili in città o nelle regioni in cui è presente un conservatorio, senza che, tuttavia, vi sia un'orchestra stabile. Tale operazione, che mira – nel breve-medio termine – a radicare le ICO nel territorio, ha costituito un primo passo significativo, ma altri ne dovranno seguire affinché sia conseguita una piena e più ferma stabilizzazione di tali istituzioni e, al tempo stesso, l'interesse e la promozione delle attività non risultino vanificati o diluiti;

valutato che:

fine primario dell'affare assegnato in titolo, alla luce di quanto previsto dalla disciplina attuale, è stato quello di monitorare la condizione in cui versano le singole ICO, anche rispetto al territorio e alla realtà sociale su cui insistono, nonché, grazie alle testimonianze e alla documentazione raccolte nel corso del ciclo di audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi:

- di promuoverne e valorizzarne le relative attività;
- di ribadirne l'importanza nella formazione musicale dei giovani e nella divulgazione della cultura e dei linguaggi musicali;
- di immaginare possibili sinergie, pur nelle specificità di ciascuna, e una valorizzazione sia in ambiti territoriali più circoscritti sia in un sistema più ampio, ramificato e a « rete »;

nello specifico delle audizioni effettuate, tutti, senza eccezioni, hanno ribadito che le ICO costituiscono una realtà estremamente importante per la diffusione della musica sui territori, per la formazione e l'inserimento di giovani professionisti provenienti dai conservatori e per il sostegno dell'occupazione stabile nel settore. Grazie ai contributi informativi forniti dai soggetti intervenuti in audizione, è stato possibile svolgere un'approfondita ricognizione sullo stato dell'arte e ottenere suggerimenti per la formulazione di proposte volte a superare le criticità esistenti;

la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura ha tratteggiato un quadro esaustivo delle funzioni delle ICO e del relativo sistema di finanziamento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento agli indicatori e ai dispositivi per la valuta-

zione della qualità artistica, entro la procedura e la metodologia cui ci si deve attenere nella selezione dei progetti, nel rispetto degli obiettivi strategici di ciascuna Istituzione;

sono state audite, inoltre, per una maggiore completezza del quadro d'insieme: la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTel) – CISL, l'Associazione Rappresentanti Italiani Artisti Concerti e Spettacoli (ARIACS), la Federazione dello Spettacolo dal vivo (Federvivo: di cui fanno parte le associazioni di musica, prosa, danza e circo contemporaneo che rappresentano teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, istituzioni concertistico-orchestrali, esercizi teatrali, circuiti multidisciplinari, festival, società concertistiche, compagnie teatrali private, compagnie e teatri di innovazione, imprese di produzione, distribuzione, promozione e formazione della danza, e via enumerando); l'Orchestra sinfonica della Calabria e l'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia.

tenuto conto, nello specifico, dei contributi conoscitivi offerti dalle Istituzioni concertistico-orchestrali ed in particolare di quanto segue:

la ICO sinfonica della Città metropolitana di Bari (unica ICO italiana a essere gestita direttamente da un ente pubblico) ha 24 professori d'orchestra dipendenti dell'ente ai quali è applicato il CCNL delle Fondazioni lirico-sinfoniche (detto organico di 24 professori dipendenti viene integrato con un numero di professori aggiunti in ragione della singola produzione). In particolare si rileva che: l'attuale modello di valutazione delle ICO definisce un limite massimo di incremento fissato annualmente dal Ministro in sede di riparto annuale, attraverso cioè un riconoscimento in termini « relativi » e non « assoluti » che, secondo quanto rappresentato in audizione, non garantisce un giusto riequilibrio rispetto alla qualità e alla quantità dell'attività svolta e che pertanto non premia il « merito »;

la ICO di Bari lamenta, con i suoi 639.000 euro assegnati dal FUS per il 2021, di essere di gran lunga l'istituzione che ha ricevuto il contributo più basso a fronte di una riconosciuta qualità artistica del progetto. È necessario, pertanto, trovare una formula di valorizzazione dell'incremento del contributo proporzionata alle valutazioni della qualità artistica, indicizzata e quantitativa che tenga conto del livello di finanziamento di partenza in quanto esiguo rispetto alle altre ICO. Occorre, inoltre, ripristinare la premialità relativa al ricorso ai giovani artisti italiani sotto i 35 anni che – pur ampiamente richiamata dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 – non compare tra gli indicatori di valutazione dell'ultimo triennio della qualità artistica;

la Fondazione Arturo Toscanini rileva problemi di carattere gestionale, legati, in particolare, alla fase di fuoriuscita dalla pandemia, ovvero in un momento di supposto ritorno alla normalità (e tuttavia di nuovo

fortemente penalizzato dalla recente, disastrosa alluvione che ha colpito i territori dell'Emilia-Romagna), che ha richiesto ogni sforzo possibile per la formazione di nuovo pubblico e la creazione di domanda culturale, anche attraverso le diverse sollecitazioni territoriali ed economiche da parte dei vari interlocutori pubblici che, a seconda di varie situazioni, richiedono sempre maggiori prestazioni delocalizzate in piccoli centri o fruibili senza sbigliettamento, in linea con la tendenza del pubblico, senza, tuttavia, poter disporre di risorse economiche utili ad alleggerire i costi di produzione;

sempre a giudizio della Fondazione, andrebbero rivisti i parametri della domanda e dell'offerta, considerando una forma che dia giusto risalto e opportuna valutazione alla poliedricità dell'Istituzione, richiedendo, a tal fine, di valutare l'inclusione, nei limiti della programmazione (anche mediante l'espansione interpretativa del comma 9 dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2017), di produzioni liriche (o attività lirica conto terzi servizio), di opere in forma di concerto, di *musical*, di danza, di operetta, e comunque di ogni genere di teatro con musica dal vivo e di quanto altro possa rappresentare un attuale disegno programmatico e di promozione della musica dal vivo in forma multidisciplinare;

secondo l'ICO sarebbe opportuno, infine: introdurre nuovi parametri di valutazione sull'attività rivolta espressamente al settore sociale – con particolare considerazione delle azioni poste in essere nella direzione della inclusività e dell'alta accessibilità –, in collaborazione con Università, Conservatori e in genere istituzioni operanti nel settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM); valorizzare l'impegno produttivo nei confronti della musica contemporanea, al fine di sostenere la produzione e la divulgazione di nuova musica di giovani compositori italiani; ripensare l'uniformità giuridica di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria, anche alla luce di un formale intervento di riordino della materia sulla base delle nuove istituzioni riconosciute che hanno allargato il bacino delle ICO; disporre del contributo effettivo di finanziamento non più con cadenza annuale, bensì triennale, in modo da poter gestire al meglio una programmazione non di corto respiro;

l'Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto e Potenza pone l'accento sull'insufficienza dei fondi e sulla « vaghezza economica » che sottostà troppo spesso alla gestione delle ICO. In particolare denuncia: l'impossibilità di garantire in tutte le orchestre contratti a orario pieno; il forte divario fra le retribuzioni delle varie ICO, con conseguenti disagi per i territori più fragili;

possibili soluzioni ipotizzate dall'Orchestra sono il potenziamento di strumenti di finanziamento, di agevolazione fiscale e di sussidiarietà orizzontale (alla stregua di un *superbonus* per il mondo della cultura);

a fronte della riduzione delle nascite e dell'emigrazione dei giovani verso altri lidi, la ripresa di alcuni territori (come in particolare

quelli meridionali) non può che avere nella cultura, nello spettacolo e di conseguenza nel turismo una visione strategica e di forte attrazione che non può che passare anche dalla qualità retributiva, dalla stabilità occupazionale e dalla capacità di attrazione nei confronti delle professionalità giovanili e delle professionalità di rientro dopo gli studi e/o le esperienze nazionali e internazionali;

la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento promuove calendari artistici a carattere regionale, avvicinando le diverse culture attraverso i linguaggi della musica, della danza e una fitta rete di collaborazioni con altre istituzioni. Il coinvolgimento partecipativo prevede anche progetti pilota rivolti a specifici *target* di pubblico, come le cooperazioni con associazioni di recupero dei giovani, il coinvolgimento, con la collaborazione anche delle associazioni di volontariato, di fasce deboli della popolazione e/o affette da forme di disabilità, favorendone l'inclusione sociale e lavorativa. A tale proposito la Fondazione auspica un riconoscimento specifico, da parte del Ministero, attraverso nuovi parametri di valutazione;

la Fondazione, inoltre, al pari della Fondazione Arturo Toscanini rileva: i problemi legati alla « delocalizzazione delle attività »; la necessità di ampliare lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale; la necessità dell'assegnazione triennale (e non annuale) del contributo;

la Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi sottolinea – quale premessa necessaria – che, se l'approdo nella casa delle ICO è giunto il 1° aprile 2015 (con effetto a partire dal 2018), la sostenibilità contributiva non è invece ancora garantita. Pur essendo collocata al primo posto tra le ICO per dimensione quantitativa e qualitativa e parametro di qualità indicizzata, la Fondazione riceve solo il sesto importo contributivo, anche a causa della limitazione del 10 per cento imposta dai meccanismi di funzionamento del FUS. Tuttavia, la possibilità di entrare in un contesto come le ICO ha contribuito a « fare sistema », soprattutto in momenti di difficoltà, come durante la pandemia, nonché a condividere problematiche, istanze e opportunità comuni alla categoria;

la Fondazione chiede, in particolare: un'adeguata assegnazione economica che consenta a livello triennale la programmazione dell'attività ordinaria; il sostegno di attività speciali che portino prestigio al Paese, che sappiano creare attrattività, o che sostengano aree e strati di popolazione in difficoltà, e che promuovano l'attività dei giovani per consentire la massima diffusione e conoscenza della musica sinfonica; meccanismi finanziari che consentano un flusso di cassa che giunga tempestivo per onorare gli impegni con le controparti;

la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) ha ricevuto dalla Commissione Musica del FUS un punteggio artistico di 27

punti, collocandosi al 4° posto tra le dodici ICO nazionali, alle spalle della Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, Haydn di Bolzano, ORT di Firenze e alla pari con Toscanini di Parma, conseguendo il maggiore punteggio premiale assegnato, pari al 10 per cento di incremento del fondo FUS. Tra le problematiche evidenziate e portate all'attenzione figurano:

– adeguamento dei contributi locali e del FUS, a fronte di una svalutazione inflazionistica, pari a un aumento di almeno un 15 per cento; incentivi e credito agevolato finalizzati alla realizzazione di *auditorium* e teatri con caratteristiche specifiche per la musica (palchi di almeno 250 m²) e il teatro, e almeno 1.000 posti per gli spettatori; schema di finanziamento nazionale destinato alla circuitazione regionale dei concerti con oltre 35 elementi, e solisti e direttori nazionali e internazionali (la possibilità di replicare 3 o 4 volte un particolare concerto-evento permette, infatti, la riduzione dei costi del medesimo e la maggiore visibilità della produzione artistica nel territorio, sia regionale sia nazionale);

– precisazione del quadro normativo del lavoro del settore e incentivi diretti per migliorare la *performance* di pubblico;

– messa a punto di un quadro più rigoroso e incentivante per la gestione del diritto d'autore;

la Fondazione Orchestra regionale toscana (ORT) avverte anch'essa la necessità che il settore delle ICO adotti un contratto unico di riferimento almeno per la parte normativa, sì da favorire l'adozione su tutto il territorio nazionale di criteri unici a tutela dei lavoratori e delle imprese (e a garanzia dello Stato e degli Enti locali finanziatori). Rileva, inoltre, l'assenza di una più generale educazione all'alfabetizzazione musicale (che nella nostra Nazione manca totalmente, a partire dalle scuole) e per la quale mancano o scarseggiano finanziamenti e strumenti adeguati. Richiama la necessità di radicale revisione dell'algoritmo della qualità indicizzata, la semplificazione dei criteri generali, una maggiore trasparenza nell'ambito delle assegnazioni di fondo ai sottoinsiemi, nonché una valutazione qualitativa effettivamente commisurata al progetto. Segnala, infine, in materia di finanziamenti: l'esigenza che la triennialità del contributo divenga effettiva (superando il rinnovo dell'assegnazione anno per anno); la necessità che vengano agevolati e ridotti i tempi di assegnazione dei contributi (anche per poter programmare l'attività con meno incertezze e senza imprevedibili conseguenze gestionali); la cronica insufficienza di fondi che compromette non solo l'attività gestionale delle orchestre ma anche la pianificazione assunzionale (favorendo il ricorso ad altre forme di finanziamento, ovvero a « fondi extra FNSV », che immettono elementi di differenziazione, disomogeneità e disarmonia fra le istituzioni);

la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (FOSS), con i suoi 118 anni di storia, nell'ultimo biennio ha conosciuto risultati ragguardevoli in termini di qualità dell'offerta artistica (con quasi 100 concerti nel

2022 e programmazione di 104 concerti nel 2023), con un incremento importante del pubblico rispetto ai livelli pre-pandemici, ottenendo anche dal Ministero importanti conferme, nel 2022, grazie al riconoscimento di un contributo FUS con il massimo margine di miglioramento previsto (pari al 10 per cento);

la FOSS sconta ataviche difficoltà economiche che dipendono in larga misura da un contributo ministeriale insufficiente a sorreggere la voce più rilevante di costo che è quella del personale artistico. Su di essa grava anche una non felice posizione geografica, che rende le trasferte sul territorio nazionale assai costose e quindi l'offerta poco concorrenziale;

come altre ICO, la Fondazione avverte l'impellente necessità di stabilizzare un organico di almeno 35 elementi, anche per rispondere alle prescrizioni del FUS, evitando il ricorso al precariato che va a discapito dei diritti dei lavoratori e della qualità artistica a causa dell'avvicendamento frequente dei professori « aggiunti ». A tal fine si associa alle istanze e ai rilievi già svolti dalle altre omologhe realtà, considerando la necessità che il contributo ministeriale venga determinato anche con l'obiettivo di rendere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato del comparto artistico di almeno 35 elementi (e amministrativo a seconda delle necessità specifiche di ciascuna ICO) sostenibile sotto il profilo economico-finanziario, con copertura del relativo costo fisso da rendicontarsi;

ritenuto, da quanto emerso attraverso il contributo dei soggetti auditi, che sia un obiettivo fondamentale giungere tempestivamente alla strutturazione di un CCNL di categoria che finalmente disciplini le reali attività multiterritoriali proprie delle ICO e che renda l'attuale competizione prevista dal decreto ministeriale reale e di pari livello; un unico CCNL permetterebbe, infatti, maggiore condivisione e razionalizzazione delle risorse, ma anche quella duttilità e malleabilità operativa oggi altamente necessaria e richiesta da tutti gli interlocutori,

impegna il Governo:

– a perfezionare il quadro normativo del lavoro del settore, uniformando i contratti per le ICO, sulla base del modello delle Fondazioni lirico-sinfoniche ovvero creandone uno *ex novo* all'uopo;

– a incrementare e consolidare la disponibilità delle risorse, anche attraverso un nuovo modello di finanziamento che permetta a ciascuna Istituzione di sostenere appieno i costi fissi per avere almeno 35 professori stabili (come richiesto dal medesimo Ministero della cultura per i concerti), e organizzare stagioni artistiche di alta qualità e con una programmazione di livello, favorendo la delocalizzazione anche al fine di ampliare lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;

– a modificare la disciplina del FUS in modo che a ciascuna delle ICO sia data possibilità di conoscere, al principio di ciascun triennio, la misura minima del contributo annuo spettante per ciascun esercizio, consentendo così di conoscere – *ex ante* e con certezza – la misura delle risorse disponibili per permettere nonché agevolare l'organizzazione di una programmazione a medio-lungo termine, qualitativamente più elevata ed efficiente;

– ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di assicurare che ogni regione contribuisca al sostegno economico della ICO del proprio territorio in misura pari e comunque non inferiore all'80 per cento della quota annuale del contributo ministeriale, anche per garantire un'azione più capillare sul territorio di divulgazione della cultura musicale e con essa di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento;

– a rivedere e implementare la riforma degli studi musicali e della formazione artistica e musicale *tout court*, con particolare riferimento allo studio teorico e all'ascolto musicale già nella scuola dell'obbligo e al perfezionamento di uno strumento presso i conservatori, contribuendo in tal modo a formare nuove generazioni di pubblico e musicisti che, proprio nelle ICO (e presso le altre istituzioni artistico-musicali, come le Fondazioni lirico-sinfoniche), potranno trovare non solo un'opportunità già nel corso del percorso scolastico formativo (*stage*, esperienze scuola-lavoro, ecc.) ma anche il loro naturale sbocco professionale;

– a rivedere il percorso di studi musicali del settore dell'AFAM in modo da conferire importanza prevalente allo studio e all'esecuzione dello strumento musicale prescelto rispetto alle discipline teoriche.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole e comunica che i senatori Di Girolamo, Sironi e Trevisi hanno presentato uno schema alternativo, pubblicato in allegato, che i presentatori si riservano di illustrare nel corso delle dichiarazioni di voto.

Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) segnala che il suo Gruppo ha già più volte espresso riserve su quanto sta accadendo intorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Piano *NextGenerationEU* costituisce una grande conquista per l'Europa che, in occasione della recente crisi pandemica, si è comportata in maniera molto diversa da quanto aveva fatto a seguito della crisi finanziaria del 2008 ed è riuscita ad elaborare un piano di ampio respiro, basato sul debito comune.

Le forze che costituiscono l'attuale maggioranza si trovavano, al momento dell'approvazione del PNRR, su posizioni politiche diverse, alcune erano in maggioranza altre all'opposizione, e hanno espresso valutazioni differenti.

Ora queste forze politiche governano insieme, ma non è ancora chiaro come intendano modificare il Piano. È stata modificata la *governance* e ciò ha determinato lungaggini; sono state annunciate, a più riprese, modifiche; si sono verificati problemi nell'attuazione e, da ultimo, il Governo ha dichiarato di dover rinunciare a parte delle risorse di quello che è un nuovo Piano Marshall di cui difficilmente si vedrà un eguale in futuro.

Il Gruppo del Partito Democratico è insoddisfatto, deluso e preoccupato per questo modo di agire e ritiene che un approccio meno ideologico e più fattivo avrebbe consentito di rispettare i termini.

Lamenta inoltre il fatto che il Parlamento non sia stato coinvolto sulle modifiche del Piano, che non sono mai state oggetto di discussione nelle aule parlamentari.

Da ultimo, osserva che l'idea di rivedere i capitoli del PNRR relativi alla transizione ecologica proprio mentre si moltiplicano gli eventi climatici estremi, come sta accadendo in questi giorni, è sintomo di una grave mancanza di consapevolezza.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), nel condividere quanto affermato dal senatore Fina, esprime preoccupazione per i ritardi e gli inadempiamenti che emergono dalla Relazione, che sono destinati a produrre effetti sul conseguimento di traguardi e obiettivi in scadenza nei prossimi mesi.

Ricorda che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini già all'inizio della legislatura aveva annunciato alla Commissione l'intenzione di modificare il Piano, ma, dopo tanti mesi, tali modifiche sono ancora avvolte nell'incertezza.

Ringrazia il Presidente Fazzone per avere accolto la richiesta del Gruppo del MoVimento 5 Stelle di rinviare ad oggi la votazione del parere, per avere modo di seguire l'audizione del ministro Fitto della scorsa settimana, ma purtroppo neanche tale audizione ha fornito i chiarimenti tanto attesi.

Dà quindi conto del contenuto dello schema di parere alternativo presentato dal suo Gruppo, segnalando, preliminarmente, che, come era stato pronosticato dalle opposizioni, le modifiche della *governance* del PNRR approvate dalla maggioranza hanno contribuito a rallentare il raggiungimento di traguardi e obiettivi, in quanto la struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha sostituito quella operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze fatica ad assolvere le funzioni attribuitele perché mancano i decreti di assunzione del personale necessario.

Si sofferma quindi sui ritardi nella spesa delle risorse evidenziati anche dalla Corte dei conti e su quelli nelle procedure amministrative.

Per tali motivi e per tutte le criticità evidenziate dallo schema di parere alternativo con riferimento alle riforme e agli investimenti ricompresi nell'ambito di competenza della 8^a Commissione, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del Relatore, ribadendo che il Parlamento chiede maggiore trasparenza.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) osserva che il voto contrario annunciato dalle opposizioni è un voto contrario al Piano che loro stesse hanno predisposto quando erano al Governo e appare dunque come una bocciatura che PD e MoVimento 5 Stelle infliggono a sé stessi.

Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto che per superare la crisi pandemica l'Europa dovesse fare debito comune, ma ha anche sempre avvertito, sin dall'inizio, le forze allora al Governo che la fretta e lo scarso approfondimento in sede di elaborazione del Piano avrebbero prodotto lacune e criticità delle quali PD e MoVimento 5 Stelle, che ne sono gli artefici, si accorgono solo ora.

Le carenze insite nei progetti originari – unite al peggioramento del quadro economico, all'aumento dei costi, alla scarsità di materie prime e a problemi amministrativi – costituiscono il quadro che il Governo Meloni ha ereditato e che sta cercando di risolvere, anche grazie al cambio di *governance* criticato negli interventi delle opposizioni.

Osserva infine che, nonostante le numerose critiche di queste ultime, è stato annunciato il via libera alla terza rata e si sta lavorando alla quarta.

Per tali motivi, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere del relatore.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con quanto esposto dal senatore Sigismondi, ritiene indecoroso che si possa esprimere un voto contrario su un provvedimento che dovrebbe vedere tutte le forze politiche concordi.

Ad avviso della sua parte politica, il Governo sta operando bene e ciò trova conferma nella circostanza che da Bruxelles sia giunto il via libera sulla terza rata.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata, con conseguente preclusione dello schema presentato dai senatori Di Girolamo, Sironi e Trevisi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che – non avendo la Camera dei deputati ancora concluso l'esame del decreto-legge recante « Interventi per

eventi alluvionali » – la seduta già prevista per domani alle ore 9 è sconvocata, mentre quella già prevista per domani alle ore 13 è anticipata alle ore 12 o al termine della votazione in Aula sulla mozione di sfiducia individuale al Ministro del turismo, se successivo.

In considerazione del fatto che il provvedimento in questione dovrà essere esaminato dall'Assemblea del Senato già domani sera o, al più tardi, giovedì mattina, comunica inoltre fin d'ora che, dopo l'incardimento, verrà fissato un termine di una o due ore per l'eventuale presentazione di emendamenti e ordini del giorno, che verranno esaminati dalla Commissione subito dopo la scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici di predisposizione dei fascicoli.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 9, non avrà più luogo.

Comunica altresì che la seduta già prevista domani, alle ore 13, è anticipata alle ore 12, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DI GIROLAMO, SIRONI E TREVISI SULL'ATTO N. 182

La 8^a Commissione,

esaminato per le parti di competenza l'Atto in titolo,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il 7 giugno 2023, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) aggiornato al 31 maggio recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020;

l'erogazione delle rate – in questo caso la terza rata – del PNRR è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle varie misure; la relazione ricorda che quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di riforme. Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative;

la Commissione, finora, ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro (28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,9 miliardi di prestiti);

si precisa che a dicembre 2022 il Governo ha inviato la richiesta di pagamento della terza rata, considerando raggiunti tutti gli obiettivi e i traguardi previsti per il secondo semestre 2022, a cui, ad oggi, non è conseguita l'erogazione – pari a 19 miliardi di euro – della rata del finanziamento connesso a tale semestre, perché la Commissione europea contrariamente a quanto affermato dal Governo, non ritiene raggiunti gli obiettivi per lo sblocco della terza rata;

si precisa, altresì, che ha contribuito a rallentare il raggiungimento dei *milestone* e *target*, il cambio di « *governance* » voluto da questo Governo con il decreto-legge del 30 aprile 2022, che ha portato ad un accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della struttura centrale del PNRR istituita, originariamente, presso il MEF, struttura che ad oggi fatica ad assolvere le funzioni attribuitele perché mancano i decreti di assunzione e di integrazione del personale necessario al funzionamento della struttura;

come emerge, inoltre, dalla relazione della Corte dei conti, a fine 2022, l'Italia ha speso circa 23 miliardi dei 191,5 finanziati dal *Next Ge-*

neration Eu, il cui dato è comprensivo anche dei crediti di imposta automatici per le imprese e l'edilizia, che non investendo la capacità di spesa della Pubblica Amministrazione – perché attivati in seguito alla richiesta degli investitori privati – si riduce a 10 miliardi su 168,4 con un tasso di attuazione pari al 6 per cento. Questo comporta un livello di spesa dimezzato rispetto ai programmi iniziali, il cui raggiungimento rimane mera chimera in quanto si dovrebbe raddoppiare la capacità di spesa della pubblica amministrazione. Obiettivo chiaramente irrealizzabile;

a rendere, infine, obsoleti i programmi di spesa del PNRR, vi sono le procedure ministeriali – inerenti ai progetti da finanziare – che hanno richiesto molto più tempo del previsto; in particolare, si segnalano ritardi in materia di realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia, a cui il PNRR destina circa 4,6 miliardi di euro al fine di raggiungere in ogni parte del paese i *target* europei in materia, su cui gravano la insufficiente presentazione di progetti arrivati principalmente dai comuni del sud dove ci sarebbe una maggiore carenza infrastrutturale. Analoghi casi si ravvisano anche per gli investimenti in economia circolare (pari a 2,6 miliardi) la cui insufficiente progettualità relativa agli impianti di rifiuti riguarda principalmente le regioni del sud e l'igiene urbana anche essa rallentata dalla complicata macchina burocratica che disciplina l'intervento pubblico;

nodo cruciale per la pubblica amministrazione già fortemente compromessa da difetti strutturali, è stato l'avvio delle gare di appalto dominate da una inflazione molto elevata per l'aumento dei materiali tale da comportare una serie di ritardi volti a « sconvolgere » i quadri economici iniziali. Fra tutti, si segnala la Alta Velocità Palermo-Catania, inserita nella Missione 3, Componente 2 del Piano a cui sono stati destinati 1,248 miliardi del fondo creato per coprire gli extracosti da inflazione delle opere pubbliche. Alla Tav Salerno Reggio-Calabria sono stati assegnati ulteriori 732 milioni finanziati con il fondo esigenze indifferibili su cui pesano le inefficienze degli enti locali la cui assegnazione delle risorse per coprire i rincari dovuti all'inflazione e al caro materiali è stata meno puntuale rispetto agli altri soggetti attuatori della Pubblica Amministrazione;

la Missione 2 Componente 3 Investimento 2.1 in materia di rafforzamento dell'ecobonus e del sisma bonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, si apprezza la scelta del Governo di destinare tre miliardi dai fondi del PNRR a condomini e case popolari rivalutando quella che era stata definita una misura fallimentare idonea a creare buchi di bilancio e non a fornire un aiuto concreto al Paese;

considerato che:

come ribadito dalla Corte dei conti Ue nella sua relazione, mancano, di fatto, meccanismi di controllo sulle modalità effettive di spesa

delle risorse comuni da parte dei Paesi membri a scapito della trasparenza, premessa essenziale per alimentare la fiducia dei contribuenti sulla destinazione delle risorse pubbliche;

ulteriore nodo da sciogliere è legato al trasferimento di progetti finanziati dal PNRR considerati più a rischio – inclusi i nuovi investimenti del capitolo *RePowerEU* – che sarebbero finanziati dai fondi di coesione al fine di liberare risorse per finanziare i progetti *RePowerEU* relativi alla transizione energetica;

tenuto conto dell'audizione del Ministro Fitto, svolta in sede congiunta con le Commissioni 4^a e 5^a della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica le cui risposte ai ritardi per il raggiungimento degli obiettivi sono state insufficienti;

l'accordo tra l'Italia e la Commissione europea si è concluso con l'accettazione di un pagamento parziale della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha comportato lo sblocco di 18,5 miliardi di euro su 19 miliardi per mancato raggiungimento dell'obiettivo – da conseguire nel secondo semestre del 2022 – riguardante i 7.500 (su sessantamila) posti letto negli studentati universitari;

per quanto riguarda le iniziative da assumere per rendere efficaci le misure proposte, esprime parere contrario, con le seguenti osservazioni:

1. con particolare riferimento alle progettualità delle misure riguardanti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1a – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – in relazione alla suddetta missione, sono state riscontrate diverse criticità all'interno della terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in quanto per questo investimento i primi obiettivi intermedi dovrebbero essere conseguiti entro la fine del 2023 per cui il rilevante ritardo complica lo sblocco della *tranche* da parte della Commissione europea con conseguenti ed evidenti ripercussioni in termini di prevenzione e messa in sicurezza del territorio già fortemente compromesso da politiche – nazionali e locali – poco lungimiranti e poco rispettose del suolo da un lato e dai cambiamenti climatici dall'altro;

Missione 2 Componente 4 Investimento 4.4 – Investimenti in fognatura e depurazione – per cui si riscontrano diverse criticità all'interno della terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in quanto, anche per questo investimento i primi obiettivi intermedi dovrebbero essere conseguiti entro la fine del 2023 e visti i tempi particolarmente contingentati, vi è il rischio concreto di inficiare la realizzazione e sul completamento di un sistema efficiente di reti fognarie e di sistemi di depurazione;

Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 inerente alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento di

impianti esistenti per cui secondo il cronoprogramma è prevista una scadenza di un *target* e nell'ambito del primo semestre 2023 ovvero entro il 30 giugno 2023 entro cui si dovrebbe provvedere alla riduzione delle discariche irregolari/abusive finalizzate a chiudere le procedura di infrazione 2003/2077 (ridurle da 33 a 7) e delle discariche abusive coinvolte nella procedura di infrazione 2011/2215 (ridurle da 34 a 14). Inoltre, entro il termine suddetto si deve provvedere alla riduzione del 20 per cento la differenza tra la media nazionale e la regione per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata. La relazione segnala come le difficoltà normative, amministrative e gestionali, nonché le proposte di investimenti poco attrattivi e l'impreparazione del tessuto produttivo implicino il mancato raggiungimento del *target* entro il secondo semestre del 2026;

Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 inerenti agli interventi relativi all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard to abate* e la loro progressiva decarbonizzazione in relazione al quale il cronoprogramma prevede entro il 31 marzo 2023 la firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde;

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.3 riguardante il piano di rinaturazione dell'area Po rispetto al quale si prevede, entro il 30 giugno 2023 la revisione del quadro giuridico per tali interventi di rinaturazione con conseguente recupero del corridoio ecologico dell'alveo del fiume Po;

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.2 riguardante la digitalizzazione dei parchi nazionali, per cui la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR evidenzia ritardi circa la « nuova direttiva » dei parchi nazionali e delle aree marine protette previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2022 riguardante le modalità di attuazione, i soggetti attuatori e le tempistiche di monitoraggio delle specie e di conservazione degli habitat per cui si riscontrano diversi elementi di debolezza oggettivi e a difficoltà normative, amministrative e gestionali;

Missione 2 Componente 4 Investimento 1.3 – riguardante la promozione di impianti innovativi – compreso *l'off-shore* – secondo cui entro il secondo semestre del 2023 si sarebbe dovuto procedere all'aggiudicazione del progetto dello sviluppo di una infrastruttura *off-shore* di 200 MW. Non sono bastati gli interventi legislativi riguardanti lo snellimento delle procedure per la realizzazione dei suddetti impianti (decreto-legge 13 del 2023 che ha previsto l'esenzione della Via fino al 30 giugno 2024 di taluni progetti di impianti a condizione che ricadano nelle aree idonee quali i progetti con impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore* di potenza complessiva fino a 50 MW). Sul punto la relazione indica che l'investimento in esame presenta molteplici profili di debolezza legati all'aumento dei costi, alle difficoltà normative amministrative o gestionali, errori, rimodulazione di *target*;

Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 riguardante la produzione di energie rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo il cui obiettivo è fissato per il 2026 da raggiungere mediante

traguardi intermedi (T4 2025) entro cui si provvede alla aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per interventi a beneficio delle comunità energetiche. Sul punto si osserva che il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la direttiva 2018/2001/UE (Red II), all'articolo 14, comma 1, lettera e), demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche nei piccoli comuni. Il Ministero dell'ambiente ha provveduto a redigere lo schema di decreto e ad inviarlo alla Commissione europea in pre-notifica per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato. L'iter esperito, sebbene doveroso, potrebbe, di fatto, precludere la concreta realizzazione delle comunità energetiche perché manchevole di strumenti. Inoltre, ad oggi, non risulta ancora adottato lo schema di decreto attuativo di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 13 del 2023 che prevede oltre alla partecipazione delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato alle CER la possibilità di affidare in concessione aree o superfici per la realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità;

Missione 2 Componente 2 Investimento 4.3 – relativo allo sviluppo infrastrutturale di ricarica elettrica, come segnalato nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR si evincono molteplici elementi di criticità evidenziati, talaltro, anche dalla amministrazione titolare ovvero il Ministero dell'ambiente dei ritardi per la realizzazione delle misure inerenti le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per la costruzione di 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada;

Missione 2 Componente 3 Investimento 3.1 – prevede che entro il 2026 si debba ampliare la rete di teleriscaldamento e, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono state definite le modalità per la concessione dei benefici della misura le quali presentano, stando a quanto riportato dalla relazione sullo stato di attuazione del PNRR, forti elementi di debolezza dovuti a circostanze oggettive (squilibrio domanda/offerta, impreparazione del tessuto produttivo, investimenti non attrattivi) e alla ridefinizione di indicatori errori, modulazione dei *target*, indicatori per la rendicontazione);

Missione 3 Componente 2 Investimento 1.1 riguardante l'aggiudicazione di opere alle nove Autorità di sistema portuale, prevedendo, entro il 2025, anche il completamento delle stesse;

2. con particolare riferimento alle progettualità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale:

Missione 1 Componente 2 Investimento 3 Sub-investimento 3.1.2 – « Piano Italia 5G » si riscontrano criticità dovute ad una serie di circostanze oggettive quali l'aumento dei costi, la scarsità dei materiali, e circostanze soggettive come gli investimenti non attrattivi e l'impreparazione del tessuto produttivo, aggravati da gare al massimo ribasso e sui

subappalti per l'installazione delle infrastrutture destinati a crescere senza alcun controllo per effetto del nuovo codice degli appalti appena entrato in vigore. Ciò determina il rischio concreto di vanificare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR che, senza una rete con prestazioni elevate e stabili non saranno conseguiti. Si segnala, inoltre, inerentemente la Missione 1 Componente 1 Sub-investimento 1.3.2 relativo ai dati e interoperabilità *Single Digital gateway*, e per le Reti ultraveloci banda ultralarga e 5G « Piano Italia 1G » ritardi – traguardi scaduti nel 2021 e 2022 – e quindi possibilità di non avvalersi degli investimenti a causa di difficoltà normative, amministrative e gestionali;

3. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riscontrano elementi di debolezza degli interventi dovuti a circostanze ed eventi oggettivi, tra cui:

la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario – M2C2, Investimento 3.4 – per il quale si prevede, entro il 31 marzo 2023, la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno e l'assegnazione – sempre nel termine suddetto – delle risorse per la realizzazione di nove stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie;

Missione 2 Componente 2 Sub-investimento 4.4.2 riguardante il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti per il quale si prevede, entro il 30 giugno, la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici finalizzati all'acquisto di unità a propulsione elettrica e a idrogeno per il rinnovo della flotta dei treni TPL e dei treni *intercity* al Sud;

Missione 3 Componente 1 Investimento 1.3 riguardante le connessioni diagonali il cui obiettivo è quello di realizzare entro il 2026 circa 87 chilometri di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per cui, nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR aggiornata al 31 maggio 2023, si riscontrano diversi elementi di debolezza inerenti gli squilibri tra domanda e offerta, impreparazione del tessuto produttivo, investimenti non attrattivi oltre alle difficoltà normative, amministrative e gestionali;

Missione 5 Componente 2 Investimento 1.2.3 inerenti al programma innovativo della qualità dell'abitare il cui *target* fissa al 2026 la realizzazione di 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di qualificazione) e 800 metri quadrati di spazi pubblici interessati, per cui la relazione sullo stato di attuazione segnala diverse criticità che impedirebbero il raggiungimento del *target*/obiettivo a causa dell'aumento dei costi e scarsità dei materiali e difficoltà normative, amministrative e gestionali medesimi problemi si segnalano per la Missione 5 Componente 3- Investimento 1.4 inerenti gli investimenti infrastrutturali per le zone economiche speciali inerenti il porto di Salerno e annesse aree industriali, i porti di Gioia Tauro, Reggio Calabria, porto di Cagliari, per i quali

sono previsti una serie di interventi relativi: al collegamento « ultimo miglio » per collegare le aree portuali ed industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali, alla digitalizzazione e al potenziamento della logistica, urbanizzazioni *green* e lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali il cui *target*/obiettivo è fissato al 2026 e che a causa delle difficoltà riscontrate quali l'aumento dei costi e la scarsità dei materiali associati da difficoltà amministrative, gestionali e normative potrebbero compromettere la realizzazione del *target*;

Missione 2 Componente 2 Investimento 4.2 riguardante lo sviluppo del trasporto rapido di massa per cui si prevede l'aggiudicazione, entro il 2023, di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane e conseguire, entro il 2026, la costruzione di almeno 206 chilometri di infrastruttura di trasporto pubblico nelle aree metropolitane di Roma, Genova, Palermo, Catania, Bari, Milano, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto e Trieste. Con decreto ministeriale 448 del 2021 sono stati individuati gli interventi e le modalità di gestione delle risorse, assegnando alle regioni del Sud il 47,4 per cento dell'importo complessivo pari a circa 1.707 milioni di euro, ripartizione degli interventi modificata in seguito alla interlocuzione con la Commissione che a causa dell'aumento dei costi, alla scarsità dei materiali e nonché alla ridefinizione dei CID e OA rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati;

4. Con particolare riferimento alle progettualità del Ministero dell'interno riguardanti gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (M2CA – I 2.2) i cui obiettivi devono essere conseguiti entro il 2023, nonostante i numerosi interventi legislativi (fra tutti la legge di bilancio 2020 articolo 1, commi 29 e seguenti, cd piccole opere), la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR segnala molteplici elementi di debolezza sia oggettivi che normativi, amministrativi e gestionali.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

98^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REDIGENTE

(524) DE POLI. – *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*

(623) Elena MURELLI e altri. – *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

(727) Deputati MULÈ e Laura CAVANDOLI. – *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 524 e 727, disgiunzione del disegno di legge n. 623 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Facendo riferimento a quanto acquisito nel ciclo di audizioni recentemente svolto e alle specificità dei disegni di legge in titolo, il relatore RUSSO (*FdI*) propone di disgiungere il prosieguo della discussione del disegno di legge n. 623 da quello dei disegni di legge n. 524 e n. 727.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide la posizione del relatore, osservando che il disegno di legge n. 623, in virtù del suo speci-

fico contenuto, può essere più propriamente oggetto di una trattazione specifica.

Il presidente ZAFFINI prende atto che la Commissione concorda in merito alla proposta del relatore. Avverte quindi che per effetto della disgiunzione su cui si è appena convenuto i disegni di legge n. 524 e n. 727 continueranno a essere discussi congiuntamente, mentre l'*iter* del disegno di legge n. 623 avrà un seguito autonomo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) specifica che il disegno di legge in esame è volto alla ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, del 1999, nonché delle Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, del 2012.

In particolare il Protocollo del 1999 si pone l'obiettivo di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili.

L'emendamento al Protocollo del 2012 ha esteso l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni al materiale particolato PM2.5 e ha aggiornato gli allegati tecnici, prevedendo obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica degli accordi, mentre l'articolo 2 stabilisce che essi abbiano esecuzione a decorrere dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) rileva la particolare utilità degli accordi oggetto del disegno di legge in esame, specialmente riguardo alle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche, e in primo luogo dall'allevamento intensivo, significative relativamente al clima e alla pre-

senza di inquinanti nocivi alla salute. Ricorda infine l'attenzione costantemente riservata dalla sua parte politica alle questioni del cambiamento climatico e della tutela dell'ambiente.

Ha nuovamente la parola la relatrice LEONARDI (*Fdl*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine messa ai voti, risultando approvata all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) ricapitola inizialmente la base giuridica dello schema di decreto legislativo in esame, volto al recepimento della direttiva 2021/1883, la quale ha operato una revisione della disciplina dell'Unione europea relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi o apolidi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame modifica l'articolo 27-*quater* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ridefinendo i requisiti di istruzione o di formazione al fine dell'applicabilità della disciplina speciale, nonché ampliando il relativo ambito di applicazione.

Ulteriori modifiche sono volte a ridurre il requisito relativo alla durata minima del rapporto di lavoro e a modificare l'importo minimo della retribuzione annua prevista, nonché a intervenire sulla disciplina relativa alla presentazione della documentazione inerente ai requisiti di istruzione o di formazione e alla Carta blu UE.

Il successivo articolo 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario all'approfondimento degli aspetti di competenza.

Il presidente ZAFFINI prende atto della richiesta e dispone il rinvio del seguito della trattazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), rilevata la complessità dell'atto in esame, propone un rinvio del seguito della trattazione, finalizzato a consentire le necessarie valutazioni.

Il presidente ZAFFINI dispone di conseguenza il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

Plenaria

99^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Su proposta del presidente ZAFFINI, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 di martedì 1° agosto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 12. Resta ferma la convocazione già prevista per le ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

13^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Vice Presidente
MONTARULI*

Intervengono il dottor Andrea Caretta, presidente del Consiglio di amministrazione della Cares – Osservatorio di Pavia, accompagnato dal dottor Vittorio Cobianchi, direttore dell'Osservatorio di Pavia.

La seduta inizia alle ore 10,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso ed approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

(Rinvio)

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che l'esame delle domande per l'Accesso all'ordine del giorno sarà rinviato ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne le audizioni all'ordine del giorno, sarà as-

sicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cares – Osservatorio di Pavia

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Andrea Caretta, presidente del Consiglio di amministrazione della Cares – Osservatorio di Pavia, accompagnato dal dottor Vittorio Cobianchi, direttore dell'Osservatorio di Pavia.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai soggetti oggi auditi, con particolare riguardo al monitoraggio del pluralismo politico, sociale e culturale, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola agli auditi per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il dottor CARETTA e il dottor COBIANCHI svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), i senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e MARCHESCHI (*FdI*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor CARETTA e il dottor COBIANCHI.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,55.

Plenaria**14ª Seduta (notturna)**

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Intervengono la dottoressa Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, il dottor Luca Milano, Direttore di Rai Kids, e il dottor Alessandro Casarin, Direttore della Testata giornalistica regionale, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, Direttrice relazioni istituzionali e dal dottor Claudio Lanza della Testata, giornalistica regionale.

La seduta inizia alle ore 21,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione della Direttrice di Rai Fiction, del Direttore di Rai Kids e del Direttore della Testata giornalistica regionale**

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità la dottoressa Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, il dottor Luca Milano, Direttore di Rai Kids e il dottor Alessandro Casarin, Direttore della Testata giornalistica regionale, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, Direttrice relazioni istituzionali e dal dottor Claudio Lanza, della Testata giornalistica regionale.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo all'informazione giornalistica e all'offerta di servizio pubblico relativa ai prodotti destinati al grande pubblico, all'infanzia e ai

giovani, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola ai nostri ospiti per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

La dottoressa AMMIRATI, il dottor MILANO e il dottor CASARIN svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la deputata ORRICO (*M5S*), il senatore NICITA (*PD-IDP*), la deputata BAKKALI (*PD-IDP*), il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), i senatori GELMINI (*Az-IV-RE*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), la deputata DALLA CHIESA (*FI-PPE*), il senatore LISEI (*FdI*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica la dottoressa AMMIRATI, il dottor MILANO e il dottor CASARIN.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 22,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente provvisoria
MARCHETTO ALIPRANDI

indi
della Presidente eletta
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 13,15.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Marina MARCHETTO ALIPRANDI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302, istitutiva della Commissione.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori le deputate Carmen Di Lauro e Grazia Di Maggio indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	33
Maggioranza assoluta dei componenti:	21

Hanno ottenuto voti:

Michela Vittoria Brambilla	21
Schede bianche	12
Schede nulle	0

Proclama quindi eletta presidente della Commissione la deputata Michela Vittoria Brambilla e la invita ad assumere la presidenza.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: 33

Hanno ottenuto voti:

Gloria Sacconi Jotti	20
Simona Flavia Malpezzi	12
Schede bianche	1
Schede nulle	0

Proclama quindi elette Vicepresidenti della Commissione la deputata Gloria Sacconi Jotti e la senatrice Simona Flavia Malpezzi.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: 33

Hanno ottenuto voti:

Imma Vietri	18
Carmen Di Lauro	12
Schede bianche	3
Schede nulle	0

Proclama quindi elette Segretari della Commissione le deputate Imma Vietri e Carmen Di Lauro.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, invita i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle ore 14.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 25 luglio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta comincia alle ore 15,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

Stefano VENIER, *Amministratore delegato di Snam*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'AZ*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Stefano VENIER, *Amministratore delegato di Snam*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

